

158^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 MARZO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

<p>CONGEDI E MISSIONI Pag. 3</p> <p>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 3</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Seguito della discussione:</p> <p>(637) WILDE ed altri. – <i>Disciplina della subfornitura industriale</i></p> <p>(644) TAPPARO ed altri. – <i>Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori:</i></p> <p>FIORILLO (Misto) 4</p> <p>LAGO (Lega Nord-Per la Padania indep.) 7</p> <p>* DE CAROLIS (Misto) 8</p> <p>COSTA (CDU) 10</p> <p>DEMASI (AN) 12</p> <p>CAPONI (Rifond. Com.-Progr.) 15</p> <p>FUMAGALLI CARULLI (CCD) 19</p> <p>TURINI (AN) 23</p> <p>* GRILLO (Forza Italia) 27</p> <p>* PASSIGLI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 28</p>	<p>Discussione e approvazione:</p> <p>(1217-B) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</p> <p>PRESIDENTE Pag. 28 e passim</p> <p>COVIELLO (PPI), relatore 31, 49, 53</p> <p>TAROLLI (CCD) 35</p> <p>* RIPAMONTI (Verdi-L'Ulivo) 37</p> <p>MARINO (Rifond. Com.-Progr.) 39, 50</p> <p>VEGAS (Forza Italia) 41, 59</p> <p>MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica 47, 53</p> <p>SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 50, 69</p> <p>GUBERT (CDU) 53, 62, 67</p> <p>* GIARETTA (PPI) 69</p> <p>Votazione nominale con scrutinio simultaneo 69</p>
---	--

Rinvio in Commissione:

(2167) *Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico:*

PRESIDENTE Pag. 70

Votazione finale:

(1245) *Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado*

(399) *PREIONI ed altri. - Istituzione del giudice unico di prima istanza*

(1649) *FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*

(1938) *PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1245:

PRESIDENTE 70

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 70

Votazione finale e approvazione:

(2244) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

Approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE Pag. 71

Votazione nominale con appello 71

ALLEGATO

INTERVENTO DEL SENATORE GRILLO NELLA DISCUSSIONE GENERALE SUI DISEGNI DI LEGGE nn. 637 e 644 75

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ORALE DEL SENATORE COVIELLO SUL DISEGNO DI LEGGE n. 1217-B . 78

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 82

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 91

Assegnazione 91

Presentazione di relazioni 91

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 92

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 92

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9*).
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Brutti, Castellani Pierluigi, Debenedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pettinato, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantina, De Zulueta.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pinggera e Porcari, a Ginevra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Squarcialupi, in Georgia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cirami, Dolazza, Gubert, Palombo e Pellicini, su unità navali della Marina militare, per presenziare ad attività addestrative in mare; Cimmino, De Luca Athos, Salvato, Salvi, Scopelliti, Zecchino, a New York, in occasione della conferenza sulla pena di morte.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(637) WILDE ed altri. – Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. – Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 637 e 644.

Ricordo che nel corso della seduta di mercoledì 19 marzo ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritta a parlare la senatrice Fiorillo. Ne ha facoltà.

FIORILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, è noto che da sempre e in tutti i settori i «poteri forti» o coloro che godono di posizioni dominanti tendono ad imporre la propria volontà ad altri con i quali direttamente o indirettamente hanno rapporti di varia natura (politica, economica o sociale).

La normativa in esame tende a risolvere uno spinoso problema economico-finanziario nei rapporti tra grandi e piccole e medie imprese, avendo lo scopo di tutelare queste ultime consentendo ai subfornitori la *par condicio* rispetto alle grandi imprese committenti, che troppo spesso (se non sempre), trovandosi in una posizione di forza contrattuale sono nello *status* di dettare condizioni configurabili da «patto leonino» (ad esempio, pagamento del dovuto non in 30 o 60 giorni, come è prassi del mercato, bensì in 180 e, talvolta, ancor di più, con conseguenti oneri economici per il subfornitore come perdita o pagamento di interessi od altri gravi inconvenienti derivanti dalla impossibilità di effettuare investimenti per il rafforzamento della propria impresa o, perfino, di pagare tempestivamente il salario ai propri dipendenti).

Consci di tale vessatoria situazione, la 10ª Commissione del Senato della precedente legislatura aveva approvato all'unanimità un analogo provvedimento inteso appunto a garantire una filosofia di uguaglianza e reciproca correttezza dei due operatori sul mercato (committente e subfornitore).

Premesso che è ormai d'obbligo pervenire ad una ferma, chiara ed attuabile disciplina di tale delicato settore salvaguardando legittimi interessi economici anche, e soprattutto, delle piccole e medie imprese ivi coinvolte, mi sia consentito, signor Presidente, come rilevato dal relatore, evidenziare la validità del lavoro svolto dalla 10ª Commissione, che ha ritenuto necessario apportare precisazioni sulle finalità, sulla completezza e sulla fattiva efficacia di alcuni articoli del testo in esame, evitando peraltro di passare dal troppo poco, come è l'attuale disciplina settoriale, al troppo, ossia ad una normativa a contenuti vincolativi e dirigistici.

Appare indubbia, quindi, l'opportunità di accordare, entro certi limiti, una ponderata libertà contrattuale, e ciò allo scopo di evitare possibili dannose conseguenze in un momento in cui taluni indicatori economico-finanziari (ad esempio, il rafforzamento della lira, una recessione strisciante, l'aumento del costo del lavoro e quello della disoccupazione) inducono a riflettere sulle scelte da operare. In altri termini siamo di fronte ad un quadro di diffusa incertezza, anche a motivo di eventi incombenti: pressione fiscale ai più alti livelli, aumento della disoccupazione, manovra finanziaria di aprile, crisi settoriali (come è per l'80 per cento delle 8.000 aziende del Veneto nel settore tessile, abbigliamento, calzature ed occhialeria con circa 100.000 dipendenti, per lo più donne), adesione all'UEM ed altro ancora, per cui occorre, non solo nella fattispecie, ma ancor più per le altre problematiche dianzi accennate, dare risposte accettabili e comunque tali da attenuare le emergenti preoccupazioni riguardo agli effetti economici negativi che potrebbero derivare anche per le attività produttive del nostro paese.

Ed è in risposta a siffatta preoccupazione e nell'ottica di un giusto riequilibrio delle posizioni in campo che la Commissione è pervenuta ad elaborare una equa ed appropriata tutela della subfornitura, salvaguardando nel contempo un'ampia autonomia contrattuale scevra da imposizioni coattive e, come già accennato, da connotati dirigistici.

Una sola osservazione, per contro, mi sia consentita, signor Presidente, in merito al lavoro svolto dalla Commissione riferentesi all'articolo 3. Pur avendo dato il mio assenso al testo ivi proposto, avrei preferito inserirvi una maggiore elasticità, stante la variegata casistica che sussiste riguardo ai termini di pagamento che vengono concordati. In proposito, resta fermo il principio che, al massimo, il pagamento è dovuto entro i trenta giorni dal termine convenuto, superati i quali il committente è tenuto a corrispondere quanto previsto in tale articolo, per cui il pagamento avviene, nella generalità dei casi, senza danni per il committente, al limite dei 90 giorni.

Il termine di 30 giorni è stato approvato in Commissione come formula di compromesso fra il testo precedente e quello attualmente oggetto di esame. Ma personalmente, come ho sostenuto in Commissione, avrei preferito prevedere nel testo una ulteriore attenuazione di tale disciplina nei confronti delle piccole e medie imprese committenti.

A sostegno comunque del disegno di legge, vorrei insistere su un concetto già espresso: è vero che l'attuale carenza di una normativa puntuale sulla subfornitura è motivo di abusi da parte del committente ed è anche foriera di frequenti liti giudiziarie, ma è altresì vero che una disciplina troppo restrittiva, nella fattispecie, potrebbe condurre alle stesse attuali negative ripercussioni. A comprova di ciò mi sia consentito prospettare un caso limite: se i subfornitori, rispetto a un solo committente, sono molti (ad esempio, nel Veneto è frequente tale situazione), ne consegue che il pericolo per il subfornitore «causidico» di essere emarginato diviene ancor più realistico.

Sotto altro aspetto, stabilire come obbligo la forma scritta del contratto di subfornitura con i vari sistemi attualmente disponibili (anche fax, telefax, eccetera) e prevedere un ampio termine per il pagamento

della subfornitura non vuol dire affatto «ingabbiare» i rapporti tra committente e subfornitore, nonchè tanto meno stravolgere le leggi di mercato e la libera concorrenza. Il mercato, infatti, ha vari parametri: qualità della prestazione, prezzo concordato e termini di pagamento. Su questi tre si basa la libera concorrenza tra imprese.

Rivedere e disciplinare, per ovviare ad ingiustificate distorsioni, i termini di pagamento, accordando peraltro ampi termini (fino a 90 giorni), non incide sul concetto di libera concorrenza in libero mercato, non vuol dire burocratizzare ed ingessare tale importante settore dell'attività produttiva, bensì unicamente porre un freno, un tetto, alle condizioni di pagamento attualmente praticate (fino a 120, 180 giorni ed oltre), le quali potrebbero configurarsi quindi alla stregua di un indebito arricchimento. In altri termini, vuol dire impedire che le piccole e medie imprese facciano da «banche» alla grande impresa, vuol dire evitare alle piccole e medie imprese, pur avendo crediti in sospeso, di limitare i propri investimenti per il rinnovamento tecnologico, per espandere la propria attività produttiva, per creare uno sviluppo che comporti anche una maggiore occupazione.

Signor Presidente, una critica è stata formulata e appare motivata nei riguardi dello Stato (definito, forse a giusto titolo, «pessimo pagatore») ma non vi è dubbio che anche per lo Stato, e ciò soprattutto per un principio di eticità, occorrerà predisporre una normativa *ad hoc*. Ma soprattutto, come è stato da taluni giustamente rilevato, i subfornitori non possono essere – torno a ripetere – le «banche» delle grandi imprese committenti sopportandone oneri insostenibili. È significativo che in nessun paese europeo vengono adottati tempi di pagamento come da noi (altrove sono in realtà molto più ridotti ed accettabili, come da prassi commerciale).

Signor Presidente, sono fiduciosa che queste mie riflessioni sul provvedimento in discussione, espresse con spirito di contemperazione di opposti interessi, non debbano essere considerate ostative all'imperativo di una rapida approvazione del provvedimento stesso. Anzi, mi sia concesso di ribadire l'auspicio che il provvedimento nella sua attuale articolazione venga approvato in tempi rapidi, onde evitare effetti che potrebbero risolversi a danno delle categorie imprenditoriali che rappresentano, unitamente alle piccole e medie imprese, l'asse portante dell'economia nazionale, anche e soprattutto come forza propositiva e propulsiva nei rapporti internazionali in un mercato che tende per sua natura sempre più ad una accentuata globalizzazione.

Concludo signor Presidente, insistendo su questa ultima necessità in quanto tale disegno di legge, come ho già accennato, riveste i caratteri di un giusto e realistico riequilibrio, un riequilibrio atto cioè a dare anche ampia tutela e garanzia ad entrambe le parti cointeressate e, in particolare, ad evitare l'insorgere di tensioni, di ritorsioni o di ingessature del mercato a tutto danno delle stesse parti e della stessa economia nazionale. (*Applausi dai Gruppi Misto, Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lago. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi possiamo tranquillamente affermare che siamo alla seconda puntata della *telenovela* che ha visto i protagonisti principali, cioè le associazioni di categoria, schierarsi pro e contro questo disegno di legge.

Conosciamo benissimo la posizione di Confindustria; conosciamo meno quella degli industriali perchè molti di loro sommessamente riconoscono la validità di questo provvedimento; conosciamo anche l'ambiguità della Confartigianato che si schiera a favore o contro scegliendo a seconda dell'interlocutore l'opportunità che conviene in quel momento ed arrivando a volte a boicottare gli incontri pubblici promossi su questo argomento, dimostrando di non avere sensibilità sui problemi e di non rappresentare la volontà degli associati.

Affermo ciò convinto dai fatti e lo dico al di là delle posizioni assunte dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente che, insensibile ai richiami delle varie *lobbies*, è favorevole al disegno di legge perchè riconosce la necessità di porre fine ad una situazione che molte volte rasenta il grottesco. Tutti noi siamo consapevoli che questo si potrebbe evitare se solo nel nostro paese esistesse un minimo di etica nei rapporti tra i vari operatori del sistema economico.

Siamo stati accusati di liberismo, di dirigismo e, per ultimo, sono state espresse persino opinioni di incostituzionalità del provvedimento. Accuse che rispedisco al mittente magari arricchite da alcune considerazioni che intendo sottoporre anche all'attenzione dei colleghi o almeno di quanti hanno la cortesia di ascoltarmi.

Essere liberisti non significa operare in un mercato senza regole; non significa imporre termini di pagamento che non trovano uguali sia in Europa che nel resto del mondo. Dirigismo è una parola che scopriamo essere usata da chi ben conosce il potere che deriva dalla sua posizione dominante.

Rimane forte in me la convinzione che quanto proposto porterà la competizione tra le imprese al suo giusto valore espresso sicuramente dalla capacità di innovazione, di modernizzazione, liberando le nuove tecnologie necessarie a portare le nostre imprese in Europa.

Appare chiaro che il vero nodo del contendere è l'articolo 3, quello relativo ai termini di pagamento, ma crediamo veramente che questo possa ostacolare la libera contrattazione tra le parti? Non è per caso vero il contrario?

Tutte le imprese devono essere messe sullo stesso piano, almeno per quel che riguarda questo parametro che tende ad eliminare un *handicap* distorsivo della contrattazione, basato sulla capacità di un'impresa subfornitrice di autofinanziarsi. Le grandi committenze usano tuttora questi mezzi per creare il loro mercato delle finanziarie. Quanti esempi si conoscono di società di *factoring* collegate alle grandi famiglie sponsorizzate da Confindustria, che acquistano i crediti dei subfornitori introducendo, di fatto, una variabile che aumenta il costo di transazione delle

piccole e medie imprese sottocapitalizzate. Non è sufficiente la discriminazione a cui sono sottoposte queste aziende, da tutte riconosciute come l'ossatura principale della nostra economia, che non hanno ammortizzatori sociali e che operano in zone carenti di infrastrutture – mi riferisco soprattutto al Nord-Est – penalizzate da un costo del lavoro che non trova eguali al mondo. Perché, allora, non riportare un equilibrio ed eliminare i fattori che nulla hanno a che fare con il costo dell'impresa?

Certo, le grandi industrie committenti, abituate con la benedizione dello Stato a socializzare le perdite e a privatizzare gli utili, non hanno motivo di porsi problemi di questo tipo, se non quando il Parlamento si deciderà ad introdurre delle norme in un mercato senza etica, parola magica, che secondo i grandi liberisti di Viale dell'Astronomia assume un significato dirigista e contrario alla libertà a contrattazione, che deve rimanere proprietà dei diversi soggetti.

La paura della delocalizzazione all'estero di queste attività – paura che ho sentito balenare in quest'Aula – non credo trovi nessuna giustificazione. Le nostre aziende non temono concorrenti quando devono confrontarsi sulla qualità dei prodotti. Questo in risposta a quanti usano il nostro marchio producendo in paesi a bassa tecnologia, convenienti solo per il costo della manodopera, ma sicuramente carenti di quel valore aggiunto che rende famose certe nostre produzioni all'estero. Proprio a queste aziende esterofile possiamo chiedere con forza dove sta l'etica, dove sta la serietà. Nessuno di noi vuole certo impedire alle aziende di localizzare la loro produzione in altri paesi, ma - per favore - abbiate il coraggio di renderlo visibile, senza usare stratagemmi non consoni alla cultura della nostra impresa, soprattutto a quella medio-piccola, a quella artigiana tanto cara alla nostra economia che, se non regolata da norme certe, finirà per soccombere di fronte agli interessi delle grandi famiglie, riportandoci lontano dall'Europa e molto più vicini ai paesi del Terzo mondo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, tenterò di smorzare i toni della polemica che da tempo circonda il disegno di legge in discussione; un provvedimento questo certamente singolare, come del resto è stato indicato da alcuni colleghi, ma che è lo specchio delle relazioni interaziendali del nostro paese, dove anche in materia industriale il rigore nordico, il rigore anglosassone non è mai riuscito a scalfire una certa tendenza neolatina, secondo la quale il pesce grosso deve avere sempre e comunque il sopravvento sul pesce piccolo.

In attesa di vedermi elencato su alcuni giornali insieme ai colleghi della Commissione industria del Senato, non ho difficoltà ad informare di aver contribuito all'approvazione del disegno di legge in discussione, cercando però sempre quella utile intesa fra i protagonisti del nostro sviluppo economico. Se a tale obiettivo non si è giunti, appare addirittura

paradossale attribuirne responsabilità al Parlamento, anche se l'atteggiamento – me lo consentirà il rappresentante del Governo – un po' ondivago della burocrazia all'interno di quel Ministero dell'industria, dove non sempre le politiche vengono fatte dai rappresentanti politici, ha svolto quel ruolo di Ponzio Pilato che oggi pone il Parlamento certamente più debole nei riguardi degli imprenditori di quanto era prima dell'approvazione – se ci sarà – di questo disegno di legge.

Ringrazio il relatore, senatore Micele, per l'articolata relazione, che ha un indubbio pregio (peccato che egli l'abbia svolta in un'Aula un po' sorda, dove l'argomento non ha avuto l'*audience* che meritava): quello di aver fotografato tutte le contraddizioni e le anomalie del sistema produttivo del nostro paese, arrivando ad una spietata autocritica per i comportamenti di alcune aziende di Stato che non potranno certamente uscire immuni dalla normativa in corso di approvazione.

È un provvedimento, colleghi, che, se approvato, influenzerà fortemente i rapporti interaziendali, fissando alcune regole fondamentali per disciplinare i rapporti fra committenti e imprese subfornitrici.

Lasciate che anch'io fornisca qualche cifra: nel nostro paese le grandi aziende manifatturiere con oltre 500 addetti sono 639, mentre le piccole e medie imprese sono 232.000. Nella sola provincia di Padova, signor rappresentante del Governo – il Governo è sempre assente o distratto su questi argomenti – per citare il mitico Nord-Est, il comparto della subfornitura è composto da 7.700 aziende e 31.000 occupati dipendenti; io e il collega Giarretta ne siamo a conoscenza.

Se guardiamo al settore tessile, abbigliamento e calzature, la situazione è particolarmente critica, in conseguenza di una spinta alla delocalizzazione di cui hanno parlato altri colleghi, ad un aggravio di costi aziendali determinato dagli ingenti oneri finanziari, che si scaricano sui subfornitori senza una tutela sui termini di pagamento, fenomeno che costringe i terzisti a finanziare di fatto i grandi industriali.

Quali sono allora i punti controversi e sui quali c'è disponibilità a riflettere in quest'Aula e successivamente? La forma scritta del contratto, pena la nullità dello stesso; l'obbligo di rispettare i termini di pagamento di 60 giorni; definizioni delle sedi extragiudiziali, camere arbitrali delle camere di commercio, per tentare di dirimere le eventuali controversie contrattuali; possibilità di pagare l'IVA al momento dell'incasso e non a seguito dell'emissione della fattura; un timido tentativo di difendere il *made in Italy*, iniziativa che ha già avuto un impatto positivo in Francia, non nel 1997 o nel 1996, ma quando si poteva ancora legiferare in tal senso in assenza di quelle regole ormai rigide del libero mercato che ci stanno portando verso l'Europa. Non credo che oggi si possa recuperare quel che abbiamo perduto nel recente passato.

Sono queste le proposte che rischiano di affossare i grandi gruppi industriali, se siamo i soli nel contesto europeo ad adottare regole così rigide, sono convinto che per la generalità dei grandi industriali, quelle che ci accingiamo ad approvare siano regole ormai consolidate, e vi sia una prassi costante nell'adottarle. Peccato che per pochi, i più tenaci oppositori del nostro operato, si sia costretti a legiferare nei modi e nei termini indicati.

Nessuna crociata da parte di chi vi parla contro la grande industria, convinto del ruolo fondamentale che la stessa può svolgere per un equilibrato sviluppo del nostro paese. Sono presenti in noi le difficoltà che attraversa il settore, anche alla luce del recentissimo rapporto mondiale, reso noto da non più di tre giorni, sugli investimenti delle Nazioni Unite per il 1996, dal quale emerge che l'Italia, nella classifica dei paesi europei capaci di attrarre investimenti produttivi, è retrocessa dal sesto posto del 1990 all'ottavo del 1995. Se il provvedimento sulla subfornitura potrà aggravare ulteriormente tali dati, ritengo che ciò derivi anche dal tono apocalittico con cui è stato presentato e non faremo nulla e non dobbiamo fare nulla perchè questo avvenga.

C'è ancora una classe parlamentare, al di là della collocazione all'interno degli schieramenti, che crede fortemente nel libero mercato e in quella programmazione negoziale che implica scelte discrezionali di più soggetti e ricorsi a fondi gestiti da più amministrazioni con una semplificazione ed accelerazione delle procedure. Si tratta della scelta che ha tentato, o sta tentando di fare, il Governo con un provvedimento attualmente in discussione che si intitola: «Incentivi per la piccola e media impresa».

Ho seguito come tanti altri colleghi il dibattito che si è svolto presso la 5ª e 10ª Commissioni riunite del Senato; si tratta di un provvedimento certamente importante che pecca però di originalità; infatti, nel momento in cui c'è stato l'insediamento del Governo e si è sentito parlare di innovazioni anche dal punto di vista delle leggi, ci ritroviamo a finanziare vecchie leggi che hanno ben operato per il settore industriale. A questo proposito vorrei citare la legge Sabatin del 1965 ed altresì la legge Ossola e quel rapporto ed accordo internazionale del *consensus* che attraverso il Mediocredito centrale e i vari Mediocredito regionali ha così ben operato a favore della piccola e media industria.

Vorrei inoltre ricordare la legge n. 317 del 1991 a favore delle nuove tecnologie e del processo tecnologico che si dovrà registrare in tutti i settori ed in tutti i comparti della nostra industria.

Credo che, se queste leggi saranno rifinanziate, non andando a raschiare il barile – come si sta affermando in questo momento – o cercando tra i residui passivi di vecchie leggi, ma con finanziamenti certi che diano garanzie al settore produttivo, anche quella recente classifica che ci ha declassato nel rapporto mondiale, possa vederci nuovamente protagonisti nell'immediato futuro. (*Applausi dai Gruppi Misto, Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, rappresentante del Governo, è con piacere che vediamo questa mattina il senatore sottosegretario onorevole Ladu, uomo competente e probo; egli, saprà assumere i suggerimenti, i consigli, le ansie e le aspettative di un mondo così importante per l'economia nazionale, quale è l'artigianato; questo provvedimento, è un ten-

tativo di disciplinare legislativamente un settore – ahimè – non disciplinabile per i motivi che dirò.

Non si sarebbe posto il problema e oggi non saremmo qui a parlare, se il settore del lavoro *à façon* non si fosse trovato confinato in posizione di assoluta marginalità. Tuttavia, ciò non è accaduto perchè i contraenti non hanno rispettato questa o quella clausola, o hanno violato questo o quell'elemento essenziale del contratto di fornitura e subfornitura: ciò si è verificato per il divenire del sistema dei costi comparati internazionali che ha portato le nostre microimprese su posizioni di marginalità.

D'altra parte fino ad oggi di questa legge non si è avvertita l'esigenza nè la necessità.

Le motivazioni sono da ricercarsi nella emergenza di ambiti produttivi in paesi che producono a costi più bassi, nella circostanza che in Italia sono venuti meno, a favore di queste imprese benemerite e meritorie, gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Allora, fissare per legge un elemento essenziale del contratto (perchè questo sembra essere il tentativo e lo sforzo di questa normativa) è come voler imbrigliare il vento. Infatti, a mò di esempio dirò che, ammesso che il contraente fornitore, proponente il contratto, si trovi in posizione di notevole vantaggio rispetto al *façonista* (e ciò effettivamente accade per i motivi che ho detto innanzi), non gli sarà difficile aggirare un elemento del contratto, qual è quello della modalità di pagamento, incidendo seriamente e minando il motivo di essere della stessa microimpresa *façonista*, su altri elementi del contratto, primo tra tutti sul prezzo.

Allora, dobbiamo prendere atto che ancora il Governo insiste su una politica che tenta di disciplinare l'esistente, vale a dire tenta di gestire ma non di governare, talchè questa legge non risolverà il problema dei *façonisti*.

Chi come me vive in un territorio dove questa realtà è la realtà principale del settore artigianale e della piccola e media impresa, in particolare nei comparti del tessile-abbigliamento e del calzaturiero, sa perfettamente che a nulla servirà questa legge.

Ecco quindi la preghiera che le rivolgo, signor Sottosegretario: in seno al Governo dica che queste imprese ormai sono marginali perchè abbiamo tolto loro la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi. Se non le metteremo in condizione di raggiungere un nuovo equilibrio (il che potrà accadere o con nuovi provvedimenti di sostegno oppure, se non li si vuole dare, con la liberalizzazione della contrattazione del prezzo del lavoro), questo comparto benemerito, che tanto ha fatto per il *made in Italy*, evidentemente tenderà a scomparire.

Per concludere, diciamo che è stato benefico non pensare di disciplinare il *made in Italy*, perchè sarebbe stato un ulteriore tentativo di imbrigliare il vento; il *made in Italy* esiste perchè è un motivo di fiducia, è un'occasione di considerazione del resto del mondo rispetto alla capacità di produzione del paese Italia. Dire, così come si è tentato di fare, che questo valore esiste laddove una porzione si realizza in Italia e altre all'estero, è come dire *excusatio non petita accusatio manifesta*, dire al resto del mondo: guardate che noi effettivamente questo riconosciamo.

mento del *made in Italy* non l'abbiamo più. Il mondo continuerà a riconoscerlo sino a quando i nostri artigiani saranno primi tra tutti, prima ancora della grande industria, alla quale certamente sono tributari; anzi, è l'occasione buona per ricordare alla grande industria che essa stessa non avrà motivo di essere se non continuerà a rispettare la media e piccola industria, sul piano dell'etica e della morale – a queste sì –, a questi valori noi dobbiamo credere, non tanto all'articolato legislativo, alla coscienza e all'obbligo di tale rispetto per la media, piccola e piccolissima industria. La grande industria se vorrà continuare ad essere, si sforzi di darsi un'etica e un'autoregolamentazione. La nostra, anzi, la vostra legge, purtroppo, non servirà a questo riguardo.

Tuttavia, visto che chi ha sete aspetta un bicchiere d'acqua, noi non possiamo disattendere una certa aspettativa e pertanto io voterò a favore di questa legge. Lo farò non tanto perchè ci credo, in quanto conosco bene i problemi dell'artigianato e del *façonnismo*, ma soltanto perchè nessuno pensi che non si è voluto dare un segno di buona volontà, pur con la dichiarata convinzione che questa legge equivale ad un provvedimento che tenta di imbrigliare il vento: ma il vento non può essere imbrigliato. (*Applausi dei senatori Turini e Demasi*).

PRESIDENTE. Sarà un voto, se favorevole, molto sofferto il suo, senatore Costa.

LARIZZA. E molto sacrificato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Demasi. Ne ha facoltà.

DEMASI. Il provvedimento che finalmente trattiamo in Aula dopo una sofferta meditazione in Commissione e su cui hanno fatto pervenire proprie osservazioni diversi soggetti interessati a questo delicato aspetto dell'attività produttiva, ritengo possa essere annoverato tra le misure a sostegno dell'economia che, per un caso del tutto accidentale, le Commissioni del Senato 5ª e 10ª stanno esaminando congiuntamente in sede deliberate.

È una misura a sostegno dell'economia in quanto se è vero che l'apparato legislativo, in momenti di difficoltà per le attività d'impresa, deve intervenire per alleggerire il peso congiunturale sopportato dall'azienda, è altrettanto vero che tale alleggerimento può essere conseguito indirettamente rimuovendo incertezze e realizzando condizioni che eliminino rischi di soccombenza, specialmente in un mercato in rapida dilatazione e in un processo di globalizzazione quale quello che stiamo vivendo oggi.

Il settore della fornitura presenta i caratteri tipici dell'incertezza: ci troviamo in una situazione in cui i grandi fornitori, i produttori tradizionali di beni e servizi, dovendo contenere i costi per poter essere competitivi sui mercati, hanno dovuto sempre più appuntare la propria attenzione sugli aspetti progettuali, organizzativi e sulla

ricerca piuttosto che seguire la mutevolezza del mercato e la modifica della domanda e dei tempi di risposta.

Essi si sono trovati sempre più nella necessità di delegare a terzi – ecco la funzione importante della subfornitura – parti specifiche del processo di produzione con caratteristiche di qualità.

È così sorto, col passare del tempo, un firmamento di aziende che impropriamente definiamo piccole e medie imprese in quanto a tale categoria appartengono, indipendentemente dalla grandezza, attività imprenditoriali che, per scelta, hanno indirizzato la propria produzione verso determinati segmenti, cioè verso elementi specifici di una catena più vasta e complessa.

Si è affermata una categoria imprenditoriale che si è inserita sul mercato nazionale ed internazionale per la specifica competenza con cui ha contribuito – perchè non dirlo – all'affermazione sui mercati nazionali ed internazionali dei nostri prodotti e servizi. I risultati, se non esaltanti, certamente sono confortanti; ma – a fronte di essi – nulla è stato legislativamente previsto, allo stato attuale, per agevolarne lo sforzo e la presenza.

Il mercato della subfornitura è affidato a se stesso e ad una contrattazione che non prevede garanzie per nessuna delle parti contraenti, c'è quindi rischio concreto di soccombenza per tutta una serie di processi legati alla subfornitura, tra i quali la necessità di reinvestire gli utili onde affrontare quella specificità cui ho precedentemente fatto riferimento.

In buona sostanza non basta ad una azienda, specializzata nella sub-fornitura, realizzare il proprio prodotto, occorre che essa si aggiorni, si rimodernizzi, si adegui ad un mercato che si va affinando e che diventa sempre più esigente in termini di qualità e di costi.

Perchè questo possa avvenire occorre che vi sia la garanzia di un ritorno certo e rapido; occorre che vi sia un contratto che tuteli l'impegno nel lungo termine; è necessario che tale contratto sia leggibile da tutti e che possa essere sottoposto al vaglio di un terzo arbitro nel momento in cui non venissero rispettate le condizioni pattuite.

Da queste considerazioni discende la necessità della legge alla quale, francamente, arriviamo in ritardo rispetto ad altri paesi. La Francia si è già pronunziata, lo stesso ha fatto la Germania. La Commissione per la Comunità europea è intervenuta con una raccomandazione, già citata in quest'Aula, che va nella direzione della proposta all'esame.

Di fronte a tutto ciò l'Italia interviene in ritardo e per giunta, nel momento in cui si muove, si registrano resistenze che mirano a mantenere nicchie di privilegio nel nome della libertà di contrattazione e della caduta di competitività che il nuovo meccanismo di approccio al mercato comporterebbe. Esso, infatti, attraverso la normazione di legge, ingesserebbe il rapporto di subfornitura a vantaggio di paesi stranieri.

Ora a parte il fatto che la legge non vuole ingessare, non vuole limitare la libertà di chicchessia e tanto meno vuole limitare il rapporto contrattuale di natura privatistica, va osservato che è proprio la mancanza di una legge che fa correre il rischio di avviare il processo produttivo, legato alle subforniture, lungo il piano inclinato

di una pattuizione selvaggia che, alla lunga, stronca il piccolo e salva il più forte.

È badate bene che, sempre con riferimento a quanto detto sulla piccola e media impresa, con il termine «piccolo» non mi riferisco alla pmi, bensì a chi al momento è contrattualmente più debole rispetto all'oggetto contrattuale.

È proprio questo che dobbiamo evitare attraverso una normazione che sia la più chiara possibile.

Il presente provvedimento, che certamente è perfettibile, rappresenta, quindi, un passo avanti per la tutela di chi ha ormai «investito» in quest'attività produttiva se è vero come è vero che quei fenomeni di bassa percentuale di disoccupazione che alcune zone del nostro territorio nazionale fanno registrare sono dovuti anche alla presenza di un coraggio imprenditoriale, che è affidato a questo settore di formazione del ciclo produttivo italiano e della collocazione del nostro prodotto sul mercato estero.

Allora ben venga questo disposto legislativo, con i limiti che la Commissione ha individuato non solo in ordine alla certezza, quella è chiara, ma anche in ordine ai tempi del pagamento che costituiscono un elemento fondamentale per chi lavora.

Infatti voi lo sapete che per chi fa intrapresa il pagamento è un dato fondamentale.

Tutto il meccanismo della programmazione aziendale viene incardinato sulla certezza dei tempi di pagamento: è sulla base di essi che un imprenditore riesce a programmare la propria vita aziendale, i propri investimenti, la propria presenza più o meno massiccia sul mercato e, addirittura, il proprio ritiro ove non riuscisse a reggere la concorrenza.

Allora perchè scandalizzarsi nel momento in cui vengono posti questi termini, specialmente nel caso in cui essi non venissero stabiliti in maniera definitiva, ma venissero previste possibilità di accordo tra le parti mentre il ricorso a tempi stabiliti scatterebbe solo nel caso del mancato rispetto delle pattuizioni o quando queste mancassero del tutto.

Ben vengano, quindi, questi termini, così come ben venga la chiamata in causa della pubblica amministrazione, signori del Governo.

Nel momento in cui ci poniamo un problema, non possiamo fermare la soluzione davanti alla porta di nessuno: le leggi devono essere valide per tutti, altrimenti è meglio non emanarle.

Partendo allora dal presupposto che di tale disposizione legislativa c'è necessità, dobbiamo anche salvaguardare nei confronti della pubblica amministrazione questo settore.

La legge, come dicevo prima, non deve fermarsi davanti a nessuna porta, deve operare a 365 gradi, perchè solo così avremo la garanzia di tutela della libertà di impresa e del riconoscimento della dignità del lavoro cui Alleanza Nazionale con il proprio contributo vuole concorrere.

Allora, onorevoli senatori, traendo le conclusioni, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che impropriamente potrebbe essere definito minore.

È invece un provvedimento sostanziale, che merita tutta la nostra riflessione; è un provvedimento che Alleanza Nazionale si propone di seguire in quest'Aula con tutta l'attenzione che esso merita per gli sviluppi e per le implicazioni che potranno derivarne per l'imprenditoria in generale e, in particolare, per la piccola imprenditoria e per le attività artigiane, di cui troppo spesso ci dimentichiamo nelle Aule del Parlamento, ma che rappresentano ancora la spina dorsale dell'economia del meridione d'Italia.

Esse, infatti, concorrono in maniera notevole al processo produttivo a costi contenuti e alla collocazione del mercato.

Se non vengono sostenute da certezze, corrono concretamente il rischio di scivolare in quel famoso lavoro nero, dal quale tutti dite che dobbiamo risollevarci, senza che nulla venga concretamente fatto per scongiurarlo.

Per tutti questi motivi ma, se permettete, principalmente per le aziende artigiane del mio amatissimo meridione d'Italia, chiedo che questo provvedimento venga seguito con l'attenzione che merita e venga approvato nei termini più garantisti possibili per chi è soccombente, seppure momentaneamente, nel rapporto contrattuale di subfornitura. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Lega Nord-per la Padania Indipendente. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Caponi. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, onorevoli senatori, già numerosi colleghi hanno portato argomenti a sostegno della bontà di questo disegno di legge e dell'esigenza di una sua sollecita approvazione. Condivido questi argomenti e intendo riproporne, in maniera molto succinta, soltanto alcuni, quelli che a me appaiono fondamentali.

Ma credo sia utile, signor Presidente, prima di entrare nel merito di questi argomenti, ripercorrere brevemente la storia di questo provvedimento. Nel settembre dello scorso anno allorchè la Commissione industria del Senato iniziò l'esame di questo disegno di legge, era in corso una trattativa in sede ministeriale tra le principali organizzazioni dei produttori, degli industriali e di altre categorie economiche (piccole imprese e artigiani) con il compito di trovare un accordo in merito ad una nuova regolamentazione della subfornitura. Doverosamente, come i colleghi ricorderanno, la 10ª Commissione del Senato sospese a quel punto la discussione del provvedimento in attesa di uno sbocco positivo della trattativa e della discussione in sede ministeriale che avrebbe consentito alla Commissione o di «deporre» il provvedimento di legge, che a quel punto sarebbe stato inutile, o di recepire all'interno della normativa i risultati dell'eventuale accordo intercorso tra le parti.

È bene ricordare che quella trattativa fallì, ad essa non si dette corso e i responsabili di questo fallimento hanno un preciso nome e cognome: sono rappresentanti di Confindustria i quali, obbedendo a una logica ossequiente degli interessi delle grandi imprese, rifiutarono qualsiasi

ipotesi di accordo e pensarono di poter imporre, come è stato ricordato, la legge del più forte mandando quindi a monte quella trattativa. Solo dopo quel fallimento la Commissione riprese la discussione del disegno di legge che oggi porta all'esame dell'Aula e del quale auspica una rapida approvazione.

L'argomento fondamentale degli avversari della normativa è che essa interferirebbe nel cosiddetto libero mercato: sarebbe – come è stato ricordato – una ingessatura del libero mercato.

Signor Presidente, credo che sarebbe utile ricordare che nel campo della subfornitura in realtà non esiste un libero mercato in quanto quest'ultimo è viziato e drogato dal fatto che esiste una posizione dominante, in generale rapportabile alla grande impresa o all'impresa maggiore, ed una posizione subalterna, o subordinata, in genere riferibile all'impresa di dimensioni minori. Il rapporto conseguente fa sì che la grande impresa riesce a dettare le sue condizioni alla piccola e media impresa subfornitrice. Proporsi dunque l'obiettivo di regolamentare questa materia significa, davvero, instaurare un libero mercato anche perchè, trattandosi di rapporti non di carattere morale ma economico e traendo a sintesi economica il tipo di pratica oggi in uso, si può affermare che con il metodo dei sistematici ritardi dei pagamenti il sistema delle grandi imprese scarica su quello delle piccole e medie il costo e l'onere del proprio autofinanziamento, condannando molto spesso il sistema delle piccole e medie imprese o la singola impresa addirittura al fallimento o a dover vivere una situazione di grave precarietà.

Sono stati portati altri argomenti contro la bontà di questo provvedimento di cui uno dei principali è che una legge analoga a questa non sarebbe in vigore in alcun paese dell'Unione europea. Signor Presidente, colleghi, si tratta di una verità parziale: infatti una normativa del genere non esiste negli altri paesi dell'Unione europea perchè non ce n'è bisogno, perchè è in vigore una prassi negli affari, un accordo tra gentiluomini – si potrebbe dire – in base al quale, senza alcun dettato scritto, i tempi di pagamento hanno una media di 30-60 giorni, all'incirca la metà di quelli in vigore nel nostro paese. Da questo punto di vista lascia assai perplessi anche il ricatto che, senza alcun pudore, viene fatto da Confindustria e dalle grandi imprese, le quali dicono che questo disegno di legge sarà inapplicabile e sarà evaso, perchè le imprese trasferiranno le loro forniture all'estero. Ma all'estero per che fare? Per avere senza legge quegli stessi effetti che si avrebbero nel nostro paese con la legge?

PASSIGLI. Li trasferiranno sul prezzo.

CAPONI. Vi è un altro argomento che viene portato a sostegno dell'avversione nei riguardi del provvedimento oggi in discussione, che è quello dei ritardati pagamenti da parte dello Stato. Si tratta anche in questo caso di un argomento fondato, ma soltanto parzialmente. Innanzi tutto già molti colleghi hanno fatto rilevare come questa sia altra materia e come esista nel nostro paese una normativa, esistano delle leggi e dei provvedimenti che devono essere fatti applicare. In questo senso vi

deve essere il pieno impegno del Governo e del Parlamento; penso alla legge sulla contabilità generale dello Stato che impone, o meglio, imporrebbe allo Stato un pagamento in tempi prefissati, in tempi rapidi.

In secondo luogo, anche a tal proposito credo che dovremmo gettare lo sguardo nella verità delle cose. Tutti sappiamo che i contratti di fornitura di imprese private allo Stato già scontano abbondantemente il fatto che lo Stato pagherà con ritardo e quindi, i prezzi sono determinati dal fornitore con la consapevolezza del ritardato pagamento. Inoltre sappiamo che è largamente in uso la pratica delle revisioni dei prezzi, che fa sì che alla fine l'impresa fornitrice abbia largamente compensato il ritardato pagamento da parte dello Stato. Certo, questo comporta un maggiore esborso per l'erario pubblico ed è quindi un problema da affrontare con determinazione, con rapidità e con efficacia affinché le leggi che impongono allo Stato di pagare in tempi rapidi siano applicate, quando esse esistono; se tali leggi non sono sufficienti, si dovrà provvedere ad un'opportuna ed ulteriore regolamentazione.

Tuttavia, che non vi sia – e mi avvio alla conclusione, signor Presidente – questa cosiddetta ingessatura del mercato e una logica costringitiva all'interno della legge, è testimoniato anche dal fatto che l'obbligo dei sessanta giorni ricorre soltanto laddove le parti non trovano tra di loro un accordo, se esse, invece, convengono sottoscrivendo un apposito contratto-tipo presso le camere di commercio, per termini diversi, è possibile attraverso tale accordo intercorrente tra le parti adire anche ad una pratica ulteriormente estensiva dei termini di pagamento. Questo naturalmente deve avvenire in forma scritta, evidente e trasparente e non deve essere lasciato invece agli attuali rapporti – per così dire – di forza, in base ai quali, in assenza della forma scritta del contratto la grande impresa riesce ad imporre le proprie condizioni alla parte subalterna e subordinata.

Vorrei infine, signor Presidente ed onorevoli colleghi, a sostegno della bontà del mio ragionamento, proporre un problema che non attiene al merito della legge, ma che a mio giudizio in questo caso specifico assume un carattere di grande rilevanza. Penso che intorno a questo provvedimento vi sia un problema di autonomia del Parlamento. Per questo motivo sostengo anche l'esigenza di approvarlo nel testo attuale e rapidamente, perchè contro tale provvedimento Confindustria e, in modo particolare, la più grande azienda committente del nostro paese, la Fiat, hanno scatenato una vera e propria ossessiva, insistente e prepotente campagna, che è arrivata non soltanto come eco ma anche proprio fisicamente nelle Aule, nei corridoi e nelle stanze del Parlamento.

Io ritengo che l'attività di *lobby* praticata nei modi dovuti, come la vediamo molto spesso praticata, sia anche un'attività legittima. Personalmente ho sempre rifiutato e sempre rifiuterò l'attività di *lobby* da parte delle imprese; la mia *lobby* è un'altra: quella dei lavoratori e dell'interesse generale del paese; tuttavia, dicevo, un'attività di *lobby* condotta in modo discreto e legittimo si può sopportare. La situazione invece non si può sopportare, signor Presidente, per l'onore e la dignità del Parlamento, quando questa attività di *lobby*

diventa un'attività di pressione, di ricatto, di interferenza che non conosce limiti e non si arresta di fronte a niente.

Mi sento di fare qui questa affermazione: sarei disposto a votare qualsiasi legge, anche se non la condividessi, pur di dimostrare a Confindustria che Confindustria può comandare nei suoi palazzi ma non può comandare nelle Aule del Parlamento. Questa è la grande questione che abbiamo oggi di fronte, signor Presidente, e questo è il motivo della polemica, anche cordiale, che ebbi con il massimo ufficio di quest'Aula, forse sbagliando; e ho preso atto delle sue precisazioni. Tuttavia sento che il Parlamento italiano si deve dimostrare in questo caso libero, sento che a testa alta, deve valutare con coerenza e con giudizio. Questa legge è attesa da decine di migliaia di piccole e medie imprese e di imprenditori del nostro paese; è una legge condivisa dalla grande maggioranza delle categorie economiche, che è stata votata in Commissione praticamente all'unanimità.

Facciamo continuamente il discorso della produttività del Parlamento; ebbene un provvedimento così importante, così atteso e condiviso, è stato per oltre quattro mesi fermo nei cassetti del Senato. È effetto dello Spirito Santo, signor Presidente, oppure dobbiamo credere che Fiat e Confindustria sono così potenti da avere in mano anche le chiavi dei cassetti del Senato?

Credo che noi dobbiamo dimostrare che le chiavi dei cassetti del Senato le ha il Presidente del Senato, ce l'hanno i senatori, e gli organismi democraticamente eletti dal popolo e dai lavoratori del nostro paese.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, deve aggiungere che la chiave ce l'hanno anche i Presidenti dei Gruppi parlamentari che partecipano alla Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare i disegni di legge.

CAPONI. Ma non stavo riprendendo i temi della polemica, sollevavo semplicemente un problema, signor Presidente, che in questo caso riguarda l'autonomia e la sovranità del Parlamento, che è problema comune alla maggioranza e all'opposizione, a tutti quanti noi.

Dicevo – e concludo – che il provvedimento andrà poi in discussione alla Camera; credo che se in questo lasso di tempo le associazioni dei produttori converranno di tornare a discutere, a trattare, a trovare possibilmente un accordo, ci sarà forse la possibilità che il Parlamento possa recepire questo positivo accordo che sarà intervenuto.

Ma oggi avverto come esigenza assolutamente indilazionabile che il Parlamento vari questa legge e rapidamente, perchè così facendo approva un provvedimento che va nell'interesse della stragrande maggioranza dei produttori, del sistema industriale italiano e credo dell'intero nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito in quest'Aula a proposito di questo provvedimento, accenti che non condivido. Non si tratta qui di fare crociate a favore o contro le grandi industrie, a favore o contro i piccoli imprenditori o gli artigiani.

Credo che dobbiamo valutare il disegno di legge all'attenzione di questa Assemblea in altro modo, secondo altri parametri, secondo altri criteri. Si tratta di valutare se questo disegno di legge anzitutto aiuta o ostacola lo sviluppo economico-produttivo del paese, se è conforme ai principi generali del diritto, siano essi i principi del diritto privato, in modo particolare del contratto, oppure quelli del diritto costituzionale; si tratta infine di valutare se questo provvedimento è in linea o meno con i principi comunitari.

Ebbene, credo che dobbiamo rispondere a questi interrogativi, cercando di spogliarci dalla tentazione di ascoltare l'una o l'altra *lobby*. Qui non c'è il partito dei lavoratori e quello degli imprenditori. Ci sono rappresentanti eletti dal popolo che devono introdurre nelle leggi principi di equità, non a favore dell'uno o dell'altro, ma secondo un principio di interesse e di bene comune che è l'obiettivo dell'intera legislazione italiana.

Il disegno di legge in esame, lo ha dichiarato poco fa un collega di Alleanza Nazionale, non è un provvedimento minore, ma importante e complesso. Infatti, esso si inserisce nel sistema dei rapporti tra privati. Introduce una serie di modificazioni alla disciplina contrattualistica sulle quali è bene riflettere. Ed inoltre va in controtendenza come dirò in seguito - rispetto alla linea generale della legislazione attuale che cerca di privatizzare il più possibile persino il rapporto di lavoro: invece in questo caso si tende quasi ad amministrativizzare - una parola difficile da pronunciare - e cioè a rendere pubblico anche il privato.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi riguardo a questi aspetti per alcune osservazioni di carattere generale. Mi riferisco innanzi tutto ai dubbi di costituzionalità di questo provvedimento sotto il profilo del principio di parità che dovrebbe reggere i rapporti tra privati: la disciplina in esame poggia sulla premessa che vi sia una parte, cioè il subfornitore, che per definizione va considerato un soggetto debole e vi sia l'altra parte, cioè il committente, che per definizione debba considerarsi quello forte. Se ho capito bene, la linea politica del provvedimento è quella di dare tutela al soggetto debole e non al cosiddetto soggetto forte. Ma è proprio sulla individuazione di chi sia il soggetto debole che il provvedimento in esame è carente; infatti, siamo proprio sicuri che il subfornitore sia sempre il soggetto debole? La proposta non individua nè la natura, nè le dimensioni, nè la posizione sul mercato del committente e conseguentemente nemmeno il rapporto di forza-debolezza tra committente e subfornitore.

Il provvedimento in esame è appoggiato su una specie di presunzione legale e cioè che il subfornitore sia sempre un soggetto debole; il che dovrebbe invece essere dimostrato. Infatti, nel sistema delle relazioni industriali, soprattutto in quello moderno questo non avviene sempre, sicchè la proposta normativa finisce per essere vittima di una concezio-

ne del sistema industriale che è ampiamente superata dalla realtà dei fatti. Non solo: ma una volta introdotto un principio di asimmetria – ossia tutela del subfornitore in quanto soggetto debole e non invece del committente in quanto soggetto forte – si dovrebbe giustificare la medesima asimmetria, che interviene proprio nel principio di parità dei rapporti tra privati, in base a una norma costituzionale: ma questa norma costituzionale non esiste nella nostra Costituzione, sicchè, come dicevo prima, la asimmetria è di dubbia costituzionalità. Il legislatore, noi Parlamento, possiamo certamente introdurre delle discipline asimmetriche, però lo possiamo fare in quanto possiamo trovare, all'interno della Costituzione, una norma che ci dia copertura, appunto, per la nostra attività legislativa.

Un'ulteriore osservazione. Attraverso questo provvedimento si pone in essere una rilevante modificazione della disciplina della materia contrattualistica. Poc'anzi ho detto che esiste un dubbio di legittimità costituzionale; ora vorrei sottolineare ai colleghi che il dubbio, che ritengo di dover esporre, riguarda anche le modificazioni del principio di autonomia privata, sul quale poggia l'intero sistema dei contratti previsto dal nostro codice.

La modificazione del regime contrattualistico viene operata in modo, per così dire, fantasioso, poichè nel nostro codice, nella parte relativa al diritto privato, non esiste il contratto di fornitura, cosicchè pare curioso e un pò bizzarro introdurre un istituto, la subfornitura, quasi in dipendenza di un istituto che non è previsto. L'articolo 1559 del nostro codice civile disciplina il contratto di somministrazione, che è, secondo la dottrina privatista, cosa diversa dal contratto di fornitura o di subfornitura.

Non solo viene modificata la disciplina contrattualistica introducendo un subcontratto di un contratto che non c'è, ma addirittura viene, per così dire, irrigidito l'impianto privatistico, proprio alla disciplina dei contratti, introducendo istituti pubblicistici nella medesima area.

Il contratto di fornitura, dicevo, non è previsto dal nostro codice: nel contratto di fornitura potrebbe entrare il contratto di somministrazione, quello di appalto, quello di lavoro e persino quello di locazione, a riguardo del quale c'è la sublocazione, appunto perchè esiste l'istituto del contratto di locazione. Ma il disegno di legge, nel definire il contratto di fornitura, sembra riferirsi al contratto di appalto o di lavoro autonomo. La subfornitura non è, in altri termini, una specie di subcontratto, come invece è, per esempio, la sublocazione in riferimento alla locazione; ma è un contratto di appalto o di lavoro autonomo stipulato tra imprenditori e caratterizzato dal fatto che la prestazione, dovuta dal subfornitore, è destinata a inserirsi nell'attività economica del committente. Credo che la dottrina, se passerà questo istituto della subfornitura, definirà tale contratto come contratto intrainprenditoriale cioè come un contratto tra imprenditori.

E qui proprio affiora un problema di carattere costituzionale, perchè il libero esercizio dell'autonomia privata, che secondo il nostro ordinamento disciplina i rapporti tra imprenditori, non viene tutelato nel disegno di legge che abbiamo in esame e viene vulnerato a tutela non de-

gli interessi dei consumatori che sono, essi sì, eventuali soggetti deboli o parti socialmente deboli, ma viene vulnerato per categorie di imprenditori. Occorre notare che la legge non dice che gli imprenditori debbano essere piccoli, grandi o medi sicchè, come ho affermato poco fa, non si comprende quale sia la parte debole che deve o meno essere tutelata dalla legge in questione.

Il criterio di diseguaglianza e la rottura del diritto privato comune che disciplina la materia dei contratti consiste alla fine in una semplice posizione nel processo produttivo, sicchè il legislatore suppone – se il provvedimento al nostro esame viene approvato – che siano più meritevoli di tutela gli imprenditori di secondo grado (o interni) rispetto agli imprenditori di primo grado, con il paradosso – signor Presidente, mi rivolgo a lei che è un giurista, attento però anche ai processi economici – che tuteliamo gli imprenditori di secondo grado e non quelli di primo grado, nonostante questi ultimi siano coloro che affrontano le incognite e i rischi del mercato e che, semmai, dovrebbero essere maggiormente protetti. Questa proposta normativa se verrà approvata nel testo redatto dalla Commissione industria potrà essere anche presa ad esempio per ulteriori modificazioni della disciplina contrattualistica. C'è da domandarsi se, sulla scia di questa legge, qualcuno presenterà una nuova legge disciplinare in modo speciale e corporativo, i contratti dei negozianti di quartiere. Dico questo perchè si tratta di categorie che interessano molto i proponenti del provvedimento di parte leghista.

Se così fosse, si arriverebbe veramente ad una situazione paradossale con una spinta al corporativismo come mai abbiamo avuto. Dicevo poc'anzi che il contratto di diritto privato della subfornitura non solo è bizzarro nell'ambito della disciplina attuale dei contratti, ma introduce elementi di diritto pubblico che vanno in senso opposto alla tendenza generale dell'ordinamento italiano. È vero infatti che il contratto di subfornitura è disciplinato nel diritto pubblico per i contratti di cui è parte la pubblica amministrazione, ma la disciplina pubblicistica si riferisce solo a pubbliche forniture di beni. Diversamente, la subfornitura regolata dal provvedimento che stiamo esaminando, si riferisce non solo ai prodotti ma anche a lavorazioni o servizi: per cui questa legge si ispira al diritto pubblico ma poi, addirittura, lo deroga, andando oltre e irrigidendo una materia che, invece, dovrebbe rimanere in termini di massima elasticità di tipo privatistico.

La proposta di legge inoltre disciplina anche la procedura contrattuale nelle modalità proprie dei procedimenti amministrativi. Infatti, se leggiamo alcuni articoli del provvedimento notiamo che non solo è prevista la forma scritta per il contratto – e su ciò non ho nulla da obiettare – ma è disposto – su questo, invece, ho da obiettare – che l'accettazione deve essere espressa e che gli ordinativi, in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, debbano essere in forma scritta. Ciò significa che, nel momento in cui chiediamo che il diritto introduca elementi di sburocratizzazione anche in alcuni settori (per esempio nel contratto di lavoro), in controtendenza introduciamo elementi che amministrativizzano e burocratizzano i rapporti tra i privati; conseguenze veramente paradossali ed incomprensibili

da parte di coloro che dovranno interpretare questa legge e collocarla all'interno del sistema del diritto privato.

Ma c'è di più. Oltre ad essere il provvedimento di dubbia costituzionalità e a dare un'impronta pubblicistica del tutto inopportuna, esso è anche in contrasto con la disciplina comunitaria. La raccomandazione della Commissione della Comunità n. 198 del 1995 è violata da questo provvedimento. Essa afferma nel suo «IX considerando» che «senza rimettere in causa la libertà contrattuale in materia di determinazioni di termini di pagamento, è opportuno favorire una migliore trasparenza dei termini tra le parti contrattuali nonchè incoraggiarne il rispetto». Questo criterio che significato riveste? Vuol dire che le parti sono obbligate a regolare ma non che la legge deve essa regolare i rapporti tra le parti. Il provvedimento in esame va nel senso esattamente opposto. Significative sono le disposizioni comunitarie in materia di termini di pagamento e di interessi di mora. Le prime prevedono (art. 21.a) che gli Stati debbono «favorire l'indicazione precisa del termine pertinente nonchè della scadenza del pagamento nei contratti commerciali. In mancanza di contratto scritto o di chiara indicazione del termine sulla fattura è opportuno prevedere, in via sussidiaria, una regola legale semplice e precisa che stabilisce per il contratto il termine nonchè la scadenza del pagamento». Se ho ben letto tale citazione, mi sembra di dover concludere che secondo la Commissione la scadenza del pagamento può essere determinata legalmente ma troverà applicazione solo in caso di assenza di disciplina legale della materia. Il provvedimento invece rovescia il meccanismo previsto dalla raccomandazione comunitaria.

In conclusione, la raccomandazione della Commissione della Comunità, disponendo che le parti devono disciplinare determinate materie, riconosce la parità delle parti stesse, laddove la nostra proposta impone alle parti di regolare i loro rapporti in un modo determinato ponendole in una diversa posizione e tutelando l'una parte nei confronti dell'altra sulla base del presupposto, che a me sembra errato, che l'una sia parte debole e l'altra sia parte forte. Non solo, ma la raccomandazione comunitaria (all'art. 3b) invita gli Stati a predisporre una disciplina suppletiva nel caso in cui manchi l'accordo tra le stesse – appunto «in via sussidiaria» – mentre il disegno di legge che oggi esaminiamo introduce una disciplina imperativa, destinata a porsi prima e in luogo dell'accordo delle parti. Allora nel momento in cui lo spazio dell'autonomia privata dovrebbe essere tutelato dalle nostre legge nel modo più ampio possibile, è incongruo che il disegno di legge oggi in esame vada nel senso opposto.

Fatte queste osservazioni di mero carattere tecnico-giuridico, e mi assolveranno i colleghi se mi sono dilungata, ma mi sembrava giusto puntualizzare i principi del diritto costituzionale e del diritto privato implicati nel provvedimento, vorrei osservare, in conclusione, che da questo disegno di legge, che giuridicamente non sta in piedi, deriverebbero delle conseguenze negative sia per il sistema delle imprese sia per il sistema industriale nel suo complesso. Gli effetti immediati che potrebbero manifestarsi sono innanzitutto un aumento dei costi per le imprese italiane, con conseguente perdita di commesse

a vantaggio delle produzioni estere, poichè queste non sono soggette a vincoli di tale natura.

Diceva poco fa il Presidente della Commissione industria rispondendo a una obiezione che questo disegno di legge è necessario nel nostro sistema perchè l'Italia è diversa rispetto agli altri paesi. Ma attenzione! Nel processo di mondializzazione dell'economia il rischio è che le nostre aziende, perdendo commesse a vantaggio delle produzioni estere (che non sono soggette ai vincoli introdotti da questa legge), finirebbero per essere in grande difficoltà. Non solo, ma – seconda conseguenza – ci sarebbe, se questa legge fosse approvata, una accelerazione del processo di delocalizzazione degli investimenti verso altri paesi. L'imprenditore italiano, ingessato da questa legge, finirebbe per cercare altrove le subforniture secondo una tendenza che purtroppo si verifica già adesso e che verrebbe accelerata da questa legge, se approvata. In questo modo, tra l'altro, si aprirebbe la strada ad un notevole contenzioso: le osservazioni tecnico-giuridiche che ho fatto poco fa potrebbero essere portate davanti alla giustizia dei tribunali ordinari e, soprattutto, davanti alla Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia Congratulazioni*).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare il senatore Turini. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, colleghi, la progressiva scoperta da parte della scienza economica della natura imperfetta dei mercati, se da un lato ha dato centralità nelle analisi ai processi di sviluppo delle istituzioni sociali e dei sistemi di regole che governano le transazioni tra gli operatori economici, dall'altro ha spinto a considerare con maggiore attenzione le forme di disfunzione di tali meccanismi dell'economia, come potenziali cause di crisi ed involuzione dei sistemi socio-economici. Tra le varie forme di disfunzione nell'ambito industriale – e non c'è parte costituzionale che possa negare questa verità – non c'è dubbio che oggi in Italia ci sia quella della subfornitura, sulla quale stiamo discutendo oggi.

Nel settore industriale si è andato sempre più affermando un modello di organizzazione produttiva improntato al massimo decentramento delle lavorazioni all'esterno della impresa, per meglio rispondere alle esigenze di un mercato caratterizzato da elevata flessibilità e specializzazione. In quest'ottica, pertanto, il contratto di subfornitura favorisce le relazioni negoziali tra grandi o medie e piccole imprese. Dal punto di vista legislativo, tuttavia, si è in presenza di un rapporto piuttosto atipico, tramite il quale un'impresa affida ad un'altra l'esecuzione di una fase del proprio processo produttivo. A livello europeo, al fine di elaborare un modello contrattuale *ad hoc*, è stato introdotto un processo di formalizzazione di tali rapporti che ha portato all'elaborazione di vere e proprie guide contrattuali.

La subfornitura deve essere considerata come uno dei fattori chiave della competitività delle imprese e come uno degli elementi

in grado di stimolare la crescita economica e l'occupazione all'interno dell'Unione europea.

Le azioni comunitarie in materia di subfornitura mirano essenzialmente a migliorare la trasparenza dei mercati e a rafforzare la cooperazione interindustriale. In questa ottica già nel maggio del 1995 è stata adottata una raccomandazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma questa raccomandazione in Italia non è stata accolta. Il provvedimento, rivolto agli Stati membri, mira a combattere i ritardi nei pagamenti e a contenerli in tempi ragionevoli nelle transazioni in cui i rapporti tra le parti sono squilibrati.

L'Unione europea intende continuare a promuovere nei prossimi anni la realizzazione di iniziative volte a conseguire tre obiettivi essenziali: il miglioramento dell'informazione e della comunicazione tra committenti e subfornitori, con particolare riferimento all'adozione di livelli di qualità certificata; la creazione di un ambiente favorevole alla subfornitura nell'ambito del mercato interno; la promozione della subfornitura europea presso i paesi terzi.

Le iniziative e le azioni a favore della subfornitura vanno realizzate dalla Commissione in stretto collegamento con le organizzazioni degli imprenditori. Infatti, in Germania ad esempio, è già stata realizzata la «Carta della subfornitura» e così anche in Francia. In tali documenti i contratti di subfornitura sono definiti come rapporti giuridici tra due aziende in base ai quali un'impresa, detta committente, dà incarico secondo le proprie direttive ad un'altra impresa, beneficiario o subfornitore, di fabbricare prodotti, prestare taluni servizi o eseguire lavori che sono destinati ad essere forniti al committente.

In Italia manca una normativa specifica che disciplini la subfornitura industriale: il che costituisce motivo di frequenti controversie tra le imprese. Negli ultimi tempi è stata avvertita la necessità di un intervento legislativo mirato a regolamentare il contratto di subfornitura, senza dare adito a dubbi interpretativi. Le proposte legislative dei disegni di legge nn. 637 e 644, pur partendo da diverse posizioni ideologiche e persino politiche, riescono a configurare una disciplina abbastanza compiuta che viene inquadrata come un contratto tipico, autonomo, al di fuori di quelli già contemplati nel codice civile.

Occorre considerare come dal rapporto di subfornitura tra grandi imprese committenti e piccole imprese fornitrici, dal differente peso economico delle due parti, possa scaturire una condizione di debolezza contrattuale delle imprese minori tale da mettere in pericolo l'esistenza di quest'ultima. La necessità dunque di regolamentare i contratti di fornitura non deve prescindere da un esame attento dei delicati problemi connessi alle diverse fasi della subfornitura.

Cari colleghi, da un'indagine orientativa ricavata da varie consultazioni sulla subfornitura è risultato che il principale committente delle imprese è per il 70 per cento una grande impresa e per il 30 per cento una media e, qualche volta, una piccola impresa; inoltre, il 30 per cento dei committenti sono esteri. Le difficoltà dipendono dai tempi lunghi nei pagamenti, quasi il 100 per cento; dalla determinazione dei prezzi, 40 per cento; dal rispetto delle specifiche tecniche, 30 per cento; dalle con-

dizioni contrattuali fissate dal committente, il 60 per cento; dal versamento dell'IVA prima dell'incasso e dei pagamenti, 70 per cento. I dati confermano come quello dei pagamenti sia il maggior ostacolo ad un corretto rapporto tra committente e subfornitura.

La proposta di legge sulla subfornitura superata la soglia, quasi all'unanimità, della 10ª Commissione – manca solo un voto, quello del senatore Debenedetti, mi piace ricordarlo, per la sua coerente decisione – ...

LARIZZA. Rappresenta una piccola impresa, è noto.

TURINI. Presenta aspetti ancora migliorabili, ma è comunque un discreto contrappeso in presenza di una serie di fenomeni distorsivi nei rapporti tra piccole e grandi imprese. Termini di pagamento, termini di consegna e qualità del prodotto – non meno di tutte le specifiche di un contratto – sono gli elementi essenziali della concorrenza.

Secondo la Confindustria il disegno di legge oggi in discussione detta una disciplina che, pur proponendosi di rendere maggiormente equilibrati i rapporti tra imprese committenti e imprese subfornitrici, pone in realtà una serie di vincoli che irrigidiscono il rapporto di fornitura. Questo potrebbe essere anche vero.

In particolare, un punto è estremamente controverso – sempre secondo Confindustria – e riguarda la fissazione in via generale di un termine massimo di sessanta giorni, entro il quale deve essere effettuato il pagamento. Una tale disciplina condurrebbe inevitabilmente ad un regime dirigistico e vincolistico che, lungi dall'assicurare protezione al contraente più debole, finirebbe per ingessare il sistema dei rapporti, con effetti di spiazzamento a favore delle produzioni estere, proprio per quelle piccole e medie imprese nazionali che si vorrebbe tutelare. Ciò perchè negli altri paesi, a livello comunitario – come già accennato – si segnalano linee di intervento ispirate a maggior flessibilità nel rapporto fra le parti, anche attraverso l'applicazione di codici di autoregolamentazione che mantengano un vero equilibrio. Questo è il punto essenziale fra l'Italia e l'Europa. Mentre in Europa i termini di pagamento sono alla scadenza fissati e pagati, in Italia – come si può vedere dagli esempi portati – ciò invece non accade. Infatti abbiamo ascoltato i diretti interessati, che sono decine e decine di migliaia di piccoli imprenditori, che ci hanno confermato queste verità.

Certamente, regolare queste variabili competitive con norme giuridiche può comportare ritorsioni di mercato che potrebbero proprio finire con il colpire i più deboli, specie in un sistema ove l'economia si va sempre più globalizzando. La questione dei pagamenti rappresenta il terreno ove questo genere di situazione potrebbe evidenziarsi, in quanto le normative comunitarie purtroppo vengono disattese. In Italia, infatti, i termini di pagamento verso le piccole e medie imprese sono i più lunghi d'Europa. I dati, avuti dall'ultima inchiesta del 1995 – anche queste sono le verità, perchè il resto sono tutte prese di posizione, che sono giuste, ma queste sono le verità per le quali oggi abbiamo insistito anche nel firmare questo disegno di legge – realizzata per la Commissione del-

la Cee dalla società *Grant Thornton international*, ci evidenziano che la maggior parte dei pagamenti supera i centoventi giorni, con una media di novanta giorni in Italia contro i sessantaquattro della Francia, i quarantadue della Germania e i quarantotto dell'Inghilterra. Siamo il paese con la peggiore situazione in assoluto sotto questo profilo, e siamo più arretrati anche rispetto alla Grecia e alla Spagna.

Si parla spesso della globalizzazione dell'economia e della mondializzazione dei mercati. Desidero allora evidenziare un dato inerente ai pagamenti effettuati negli Stati Uniti d'America. Ovviamente, signor Presidente, questa è una simpatica provocazione. La fattura, secondo «Il Sole-24 Ore» del 1° novembre 1996, è stata emessa il 2 settembre; l'amministrazione pubblica ha comunicato di averla ricevuta l'11 settembre; ha pagato il 17 settembre ed ha notificato il pagamento con gli estremi di accredito in banca il 20 settembre. Tra fattura ed incasso sono passati esattamente quindici giorni, amici cari, di uno stesso anno, perchè qualcuno in quest'Aula potrebbe pensare dell'anno successivo, invece dello stesso anno. Analogamente si riscontra ciò in Giappone. L'amministrazione statale paga in Italia mediamente ogni centottanta giorni, ma con punte che superano anche i duecentosettanta giorni.

Ecco, allora, che presentiamo un emendamento per noi di un'importanza fondamentale. Nella proposta di legge passata nella Commissione industria del Senato non si fa cenno a termini di pagamento fra aziende di Stato o enti locali, committenti e subfornitori. Questo sarà oggetto di possibile modifica durante la discussione oggi in Aula.

Nella fattispecie non vi sarebbero a nostro avviso problemi di fissazione rigida di pagamento, trattandosi di somme già in liquidazione e tra gli stessi enti, con copertura già avvenuta; siamo stati quasi tutti consiglieri comunali e conosciamo esattamente queste verità. A tal proposito, con l'emendamento presentato dal Polo delle libertà, al quale Alleanza Nazionale attribuisce molta importanza, proponiamo di indirizzare tale normativa.

È pur vero che per molti aspetti il sistema industriale italiano ha subito variazioni gestionali in questi ultimi anni, e la subfornitura tradizionale o indotta, come più spesso si chiama, ha cambiato fisionomia. I committenti più accorti cercano sempre più rapporti di collaborazione, evitando di strozzare il fornitore con condizioni di pagamento pessime. Ma purtroppo è altrettanto vero che alcune grandi imprese approfittano troppo spesso della loro superiorità contrattuale, creando grossi problemi esistenziali ai subfornitori. Non serve rendere più severe l'applicazione e le norme del codice civile; sappiamo bene come funziona oggi la giustizia in Italia. Le norme contrattuali liberamente sottoscritte, che dovrebbero essere rispettate, sono le grida di manzoniana memoria.

Tutti sanno cosa costa alle piccole e medie imprese il denaro richiesto alle banche in assenza dei pagamenti effettuati nei tempi giusti. In questo campo il Governo dovrà pensarci, perchè occorrerà sperimentare non solo nuovi strumenti finanziari, quanto un nuovo rapporto fra le banche e le piccole imprese. Quante sofferenze potrebbero essere evitate con una diversa e più coerente politica del credito italiano?

Entrando, sia pur sinteticamente, nel dettaglio dei disegni di legge, le scelte compiute dalla Commissione nei singoli articoli ci sembrano abbastanza equilibrate e comunque possono essere ulteriormente riviste e migliorate con l'approvazione di alcuni emendamenti presentati.

In linea di massima il provvedimento riguarda: obbligatorietà della forma scritta; termini di pagamento prestabiliti, sia per l'azienda privata, sia – auguriamocelo – per l'azienda pubblica in mancanza di accordi particolari; l'introduzione della figura dell'abuso di dipendenza economica; l'introduzione di un sistema di interesse di mora e di penale eccetera.

Ma il provvedimento al nostro esame, se approvato, cari colleghi, da solo non può risolvere il problema sostanziale della posizione contrattuale che deve essere affrontato prima di tutto in termini culturali, pensando soprattutto all'economia globalizzata oggi in atto. Infatti, la globalizzazione dei mercati si è estesa anche alle piccole e medie imprese, investendo settori che prima si consideravano poco esposti alla concorrenza internazionale e destinati soprattutto a soddisfare i mercati interni evidenziando fenomeni come la delocalizzazione che prima si pensava limitata alle imprese maggiori. Da qui l'aggiornamento impellente per le piccole e medie imprese, anche attraverso la disciplina dei rapporti della subfornitura.

Governare questo nuovo processo chiaramente non reversibile o temporaneo non sarà semplice. Le piccole e medie imprese, ossatura centrale dell'industria italiana, faranno ancora una volta la loro parte. Esse hanno perciò il diritto di chiedere alla pubblica amministrazione di portarsi al passo con i tempi e soprattutto alla classe politica e governativa di procedere alle necessarie scelte in ordine al rafforzamento del tessuto produttivo, il solo, cari colleghi, che può assicurare nuovi posti occupazionali che tutti noi chiediamo. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

GRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRILLO. Signor Presidente, poichè si è convenuto di sospendere la discussione su questo importante disegno di legge, e poichè oggi pomeriggio non potrò essere presente, chiederei il permesso di consegnare, ai fini della pubblicazione, il mio intervento scritto sull'argomento.

PRESIDENTE. Così sarà fatto, senatore Grillo.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Solo per chiederle, signor Presidente, qualora nel pomeriggio riprendessimo la discussione di questo provvedimento, di intervenire presso il Ministro dell'industria poichè sia presente in Aula.

Il Gruppo dei senatori del coordinamento repubblicano, quale che sia l'appartenenza di Gruppo, ritiene il disegno di legge in esame molto importante e vuole sapere quale sarà la direzione del Governo e se essa è stata assunta collegialmente in sede di Consiglio dei Ministri, perchè, ripeto, riteniamo il presente un atto di politica industriale molto significativo.

Pertanto, se l'esame di questo disegno di legge proseguirà anche nel pomeriggio, desidereremmo che fosse presente il Ministro in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, riferirò la sua istanza al Ministro, che spero possa essere in Aula nel pomeriggio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1217-B) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato», collegato alla manovra finanziaria, già approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo ai colleghi che alle 12,30 dovrebbero iniziare le votazioni sui disegni di legge che abbiamo discusso nella seduta pomeridiana di ieri, perciò raccomando una certa brevità negli interventi.

Il relatore ha chiesto di essere autorizzato a riferire oralmente. Non facendosi osservazioni, pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1217-b,

impegna il Governo:

a trasmettere, per il previsto parere, alla Commissione di cui all'articolo 9 anche i decreti e i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6;

a intendere, per quanto concerne il comma 8 dell'articolo 7, che le disposizioni di tale articolo che non entrano in vigore con l'efficacia della legge stessa si riferiscono anche al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

9.1217-B.1.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che, in sede di esame della riforma del bilancio dello Stato, il Senato ha ritenuto opportuno modificare l'ordinamento contabile anche per quanto riguarda la previsione di regole più stringenti di assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria;

ricordato altresì che, nella medesima circostanza, questo ramo del Parlamento ha inteso razionalizzare i tempi di presentazione dei documenti finanziari, precisando la natura del provvedimento collegato e prevedendo un ampliamento della funzione dell'assestamento, nonché una ristrutturazione delle relazioni che il Governo presenta al Parlamento in materia finanziaria tenendo conto anche della evoluzione degli obiettivi di finanza pubblica;

ricordato altresì che, per la parte relativa alle norme in materia di copertura finanziaria, già nella XII legislatura sempre il Senato varò un analogo testo che egualmente non si tradusse in legge;

rilevato che, da tutte le parti politiche e soprattutto da parte del Governo, sono venuti una proposta e un sostegno convinto nei confronti della necessità che le norme in questione vengano tradotte in legge,

impegna il Governo:

1) a predisporre la manovra di politica finanziaria tenendo conto del metodo della programmazione e degli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione economica e monetaria europea;

2) ad interpretare la norma di cui all'articolo 11-*bis* comma 3 della legge n. 468 del 1978, in materia di accantonamenti di fondo globale di segno negativo, nel senso che i corrispondenti progetti di legge devono essere previamente presentati alle Camere per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, se le quote di segno positivo presentano un andamento ultrannuale;

3) ad interpretare il comma 5, secondo periodo, della norma di cui al precedente punto 2) nel senso che anche per gli obblighi internazionali con copertura di parte capitale si applica il meccanismo dello slittamento da un anno all'altro dei fondi stessi, alla condizione della previa presentazione del disegno di legge entro l'esercizio e non dell'approvazione del provvedimento entro l'esercizio da parte di un ramo del Parlamento;

4) ad interpretare nelle proprie proposte di legge l'articolo 11-*ter* della richiamata legge n. 468 del 1978, in materia di copertura finanziaria delle leggi, nel senso che anzitutto è fatto divieto di utilizzare altri mezzi di copertura rispetto a quelli indicati nello stesso articolo e in secondo luogo che l'obbligo di copertura è assolto correttamente se si fa

fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni di spese per un numero di esercizi pari a quelli dell'onere;

5) ad evitare di utilizzare, i fondi speciali non iscritti come rate di ammortamento di mutui o come limiti di impegno per finalità diverse;

6) ad escludere, tra le fonti di copertura reperibili attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (lettera *b*), comma 1, del citato articolo 11-*ter*), le riduzioni riferite a normative organiche che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche;

7) ad escludere altresì, come si desume dalla tassatività delle modalità di copertura indicate dall'articolo 11-*ter* nel suo complesso, l'utilizzabilità dei residui correnti di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio;

8) a corredare della relazione prevista al comma 2 del ripetuto articolo 11-*ter* anche gli schemi di decreti legislativi;

9) a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta alle Commissioni parlamentari competenti che richiedono la relazione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 11-*ter*, fermo rimanendo che in ogni caso il Governo, ove ravvisi la sussistenza di profili rilevanti ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, può trasmettere una relazione tecnica su proposte legislative ed emendamenti di iniziativa parlamentare dandone immediata comunicazione al Presidente del Senato;

10) ad interpretare il comma 7 dell'articolo 11-*ter* nel senso che l'assunzione delle iniziative legislative conseguenti a scostamenti tra previsioni di onere e coperture o a sentenze giurisdizionali suscettibili di determinare maggiori oneri, deve avvenire, su proposta del Ministro del tesoro, il quale ne ha avuto notizia dal ministro competente, ad opera del Consiglio dei Ministri, che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze presenta al Parlamento le proposte legislative necessarie per definire una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

11) ad interpretare il comma 3 dell'articolo 11-*quater* della medesima legge n. 468, in tema di leggi di spesa a carattere permanente, nel senso che tale tipologia riguarda solo leggi di spesa corrente, dal momento che le leggi di spesa pluriennali di investimento seguono lo schema del comma 1 dell'articolo 11-*quater* medesimo, nel senso di indicare la spesa complessiva;

12) ad intendere, sempre in relazione al comma 3 di cui all'articolo 11-*quater*, che, nel caso di spesa obbligatoria, l'onere a regime non può eccedere di oltre il 10 per cento l'onere previsto nell'ultimo degli esercizi, restando quindi inteso che, ove l'eccedenza risulti maggiore, la stessa legge di spesa deve stabilire i meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra l'onere a regime e quello previsto nell'ultimo degli esercizi;

13) a presentare, ove nel corso dell'esecuzione delle leggi di spesa o di minore entrata emergano degli scostamenti rispetto alle previsio-

ni assunte ai fini della quantificazione dell'onere e della definizione della copertura finanziaria ed anche per gli oneri che non superino il triennio iniziale, le conseguenti misure di correzione con specifici provvedimenti legislativi ovvero utilizzando i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

14) a corredare il disegno di legge finanziaria con apposito allegato che illustri, per le leggi che comportano oneri correnti a carattere permanente, i casi e l'entità degli scostamenti in fase di attuazione rispetto alle previsioni di spesa e di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria;

15) a presentare disegni di legge collegati che contengano esclusivamente norme recanti effetti finanziari di contenimento coerenti con gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'esercizio finanziario di riferimento e comunque quantificati nel prospetto di copertura della legge finanziaria, ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese correnti recate dalla medesima legge finanziaria, restando inteso che gli effetti di correzione associati ai disegni di legge collegati sul bilancio dello Stato, sui fabbisogni del settore statale e del settore pubblico allargato nonchè sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, sono dimostrati da apposite relazioni tecniche redatte dal Governo ai sensi dell'articolo 11-ter commi 2 e 3;

16) ad intendere la portata della legge di assestamento, sulla scorta di quanto già avvenuto da numerosi esercizi, nel senso che tale legge può anche introdurre variazioni complessivamente riduttive, oltre che compensative, con riferimento ai valori annuali e triennali del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato già determinati con la legge finanziaria, restando inteso che l'ambito di tali variazioni, compensative o riduttive, può riguardare le lettere c), d), e), f), g) e i) di cui al comma 3 dell'articolo 11 della medesima legge n. 468;

17) ad interpretare il quarto comma dell'articolo 17 della medesima legge n. 468 tenendo conto della nuova struttura del bilancio dello Stato, tale da prevedere unità previsionali di base, e ripartendo in capitoli le diverse unità di entrata e di spesa;

18) a corredare la Relazione previsionale e programmatica di un apposito allegato, predisposto dal Ministro dell'ambiente, contenente le valutazioni della variazione della qualità ambientale conseguente all'attuazione dei programmi e dei progetti delle amministrazioni, indicati nell'allegato tecnico che integra la nota preliminare al bilancio in base a quanto previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 2 del presente disegno di legge;

19) a corredare infine il Documento di programmazione economico-finanziaria e la Relazione previsionale e programmatica della stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno successivo, nonchè dell'aggiornamento della stima del medesimo aggregato riferita all'anno in corso.

9.1217-B.2.

LA COMMISSIONE

COVIELLO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei comunicare all'Aula che con questa discussione e con le votazioni che seguiranno sul di-

segno di legge n. 1217 in materia di riforma del bilancio dello Stato, acquisiremo anche il decreto-legge n. 34 del 1997 sul mandato informatico che era già presente nella riforma del bilancio dello Stato, nell'edizione approvata dal Senato e poi dalla Camera e che oggi è reinserito. Per cui, ripeto, con l'approvazione del comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame approveremo definitivamente anche i contenuti del citato decreto-legge che, pertanto, viene a decadere.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come il Presidente del Senato ha già annunciato, si tratta di un disegno di legge che è stato già discusso ampiamente in quest'Aula e approvato da questo ramo del Parlamento e che ora torna dall'esame della Camera avendo subito una serie di modificazioni, cioè privo di alcune parti a cui il Senato aveva dato grande rilievo. Ci riferiamo all'assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria che faceva parte di un capo a sè, il capo II, legato quindi alla normativa basata sull'articolo 81 della Costituzione; inoltre si tratta dei termini di presentazione dei documenti finanziari, ivi inclusa la disciplina sul nuovo assestamento di bilancio, previsto al capo III del disegno di legge al nostro esame, approvato dal Senato, e tuttavia stralciato dalla Camera dei deputati. Riguardo a tale stralcio la Camera ha argomentato che la parte dell'assolvimento dell'obbligo di copertura finanziaria può e deve essere affrontata nell'ambito dell'esame della riforma costituzionale che la Commissione bicamerale sta affrontando in questo momento. L'altra parte, quella sulla presentazione dei termini dei documenti finanziari e sulla nuova disciplina dell'assestamento, la Camera dei deputati ha ritenuto che fosse necessario un'ulteriore meditazione con relativo approfondimento.

Volevo osservare tuttavia che in un decennale dibattito che ha visto questo ramo del Parlamento e la Camera dei deputati approfondire i temi della riforma del bilancio dello Stato, ancora una volta è emersa da parte dell'altro ramo del Parlamento una diversa valutazione soprattutto sulla questione dei documenti finanziari, sul merito e sulla modifica della legge n. 468 del 1978, in particolare dei documenti collegati alla legge finanziaria e al Documento di programmazione economico-finanziaria.

Questa diversità di vedute ha bloccato il varo di norme che già in passato erano ritenute utili e necessarie per conseguire l'obiettivo di un migliore controllo del bilancio dello Stato e, nello stesso tempo, di una più intensa e qualificata partecipazione alle scelte degli organismi comunitari, soprattutto in questa fase che chiede al nostro paese un'accelerazione del risanamento economico e finanziario per cogliere l'obiettivo della partecipazione a pieno titolo nella Unione monetaria europea.

Quindi la Commissione ha considerato non positivamente lo stralcio dei capi secondo e terzo del disegno di legge atto Senato n. 1217; tuttavia ha operato una riflessione sull'utilità dell'approvazione della norma di riforma, proprio perchè si completi il dibattito ormai è maturo e si introduca, nella normativa generale dello Stato, una riforma del bilancio di cui ormai era sentito il bisogno.

La Commissione è convinta del varo di questa normativa, evitando di insistere su quelle parti che pure riteneva importanti, anche perchè

nel documento permangono due parti interessanti: la ristrutturazione del bilancio dello Stato e la fusione tra i Ministeri del tesoro e del bilancio. La Commissione e il relatore perciò ritengono che sia estremamente importante l'approvazione delle norme in esame che si trascinano ormai da dieci anni.

L'utile approfondimento operato alla Camera ha portato a modificazioni che la Commissione ha ritenuto importanti. Esse sono di due tipi: il primo tende a dare risalto alle poste finanziarie per le Regioni, ad evidenziare cioè, nell'ambito del bilancio dello Stato e all'interno delle unità previsionali di base, i flussi finanziari, le spese di investimento e i fondi dell'Unione europea, per le Regioni, e in modo particolare per le aree svantaggiate. Si coglie questa occasione per operare verso il trasferimento di ulteriori responsabilità alle Regioni anche con l'evidenziazione dei flussi finanziari dallo Stato si trasferiscono alle Regioni. Si tende anche a far emergere la politica di riequilibrio economico e territoriale per le aree depresse.

Un secondo tipo di modificazione riguarda le informazioni del Governo al Parlamento; la Camera dei deputati ha ritenuto di rafforzare l'informativa al Parlamento degli spostamenti in via amministrativa che avvengono all'interno delle unità operative: in tal modo, la comunicazione dei cosiddetti «storni» all'interno delle unità previsionali di base non è trasmessa solo al Ministero del tesoro ma anche ai due rami del Parlamento. La norma prevede che le variazioni amministrative vengano comunicate, oltre che al Ministro del tesoro, anche alle Commissioni parlamentari competenti.

Altra modifica è quella riguardante il servizio di tesoreria. Per la verità già in questo ramo del Parlamento si era svolta la discussione sulla modifica del sistema della Tesoreria unica e sul recupero degli enti locali delle tesorerie. Questo tema, sul quale in Senato si è discusso senza arrivare ad una definizione soddisfacente e ad un consenso unitario, ha trovato una soluzione equilibrata alla Camera dei deputati.

Viene fissata la delega al Governo per ridefinire il sistema della Tesoreria unica, in modo da prevederne, per le Regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento a tali organismi di ulteriori funzioni ed entrate proprie. Si tratta di una modifica improntata appunto al criterio del federalismo che si ritiene utile introdurre già da questo momento nella riforma del bilancio dello Stato.

Un'altra modifica è volta a fissare un collegamento più esplicito tra i conti di tesoreria e i capitoli di bilancio, con un raccordo intenso e più forte tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, essendo quest'ultimo, come è noto, il nuovo parametro di riferimento per il calcolo relativo ai criteri connessi all'attuazione del Trattato di Maastricht, che considera, appunto, l'indebitamento complessivo della pubblica amministrazione e non solo quello dello Stato.

Consideriamo inoltre positiva la norma approvata dalla Camera dei deputati, che introduce il riferimento alla programmazione economica; il nuovo nome dell'organismo unificato sarà «Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica». Si tratta di una giusta modifica che noi condividiamo.

Un'altra innovazione è quella che recupera – come ha già fatto il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, il cosiddetto provvedimento Bassanini – l'indirizzo maturato nel dibattito tra i due rami del Parlamento in relazione alla costituzione di un'apposita Commissione bicamerale che esprima il parere sui decreti delegati, anzichè utilizzare la normale competenza delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. Signor Presidente, il relatore ha riflettuto su tale argomento: si tratta di un indirizzo su cui le opinioni non sono unanimi. Nello stesso parere espresso dalla 1ª Commissione affari costituzionali si rileva come si sta verificando una discutibile tendenza alla proliferazione di organismi parlamentari per l'adempimento di ordinarie funzioni consultive (sono ben quattro le Commissioni bicamerali). La costituzione di tali organismi travalica il compito degli esistenti istituti parlamentari; si tratta di organi che si pongono quasi in maniera «contrattuale» con il Governo, superando la tradizionale procedura per il parere sui decreti delegati. Di qui la perplessità mia e della Commissione che presiedo, anche se ci si rimette all'Aula per una valutazione più completa. Certo, ci rifacciamo al dibattito già tenuto in questo ramo del Parlamento, allorchè abbiamo approvato il disegno di legge Bassanini: in quella occasione l'altro ramo del Parlamento ha indicato addirittura la sede della Commissione bicamerale; in questo caso non è stato fatto, ma siamo sulla via, signor Presidente, di una pericolosa tendenza volta ad accentrare nella Camera dei deputati tutti questi organismi.

C'è bisogno di una riflessione più complessiva; la Commissione non è arrivata ad un dibattito conclusivo e credo che potremo avere qualche lume dalla discussione di stamattina.

Conclusivamente, signor Presidente, ci sono dei problemi di interpretazione. Ne sottopongo alla vostra attenzione due, affrontati negli ordini del giorno approvati dalla Commissione, che illustro.

L'ordine del giorno n. 1 concerne il parere che deve essere espresso dall'apposita Commissione bicamerale anche per i decreti e per i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

Il secondo punto di questo ordine del giorno concerne l'entrata in vigore di norme diverse da quelle relative ai decreti delegati e ai regolamenti da emanare in tema di fusione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio. È utile interpretare tale norma nel senso che le disposizioni non costituenti delega entrano in vigore con l'entrata in vigore della legge stessa e non in via differita all'atto del completamento dell'*iter* di delega.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2, la Commissione, pur accogliendo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ha voluto manifestare la propria opinione e fornire un indirizzo al Governo, anche dopo lo stralcio dei capi II e III; tale linea direttiva, già fissata ampiamente in questo dibattito parlamentare, concerne le regole più stringenti dell'assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria, nonchè i tempi di presentazione dei documenti finanziari, la natura del provvedimento collegato e l'ampliamento delle funzioni di

assestamento. Non mi soffermerò sull'illustrazione dell'intero documento; di fatto si recupera il dibattito già svolto in quest'Aula in sede di prima approvazione del disegno di legge n. 1217, che riprendiamo come affermazione della volontà di questo ramo del Parlamento di seguire una politica di miglioramento della normativa tesa a tenere sotto controllo la spesa ed a meglio utilizzare gli strumenti finanziari, quindi a seguire con attenzione la fase di aggancio del nostro paese all'Unione europea.

Lascio ai colleghi il compito di illustrare i diversi punti del provvedimento proprio per rendere stringata ed intensa la discussione e consegnare agli atti per la pubblicazione un'integrazione scritta alla relazione svolta; del provvedimento propongo l'approvazione definitiva, che segnerà un fatto importante nella politica di riforma delle istituzioni del nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, raccomandando ai colleghi di tener presente la ristrettezza dei tempi a disposizione.

È iscritto a parlare il senatore Tarolli. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame era stato già licenziato da quest'Aula nel novembre scorso. Nella formulazione da noi approvata esso mirava a riformare gli strumenti di politica economica e finanziaria in modo da realizzare obiettivi politici quali l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, la responsabilità del controllo del Parlamento sull'azione del Governo e la comprensione delle decisioni riferite al complesso della finanza pubblica.

A quella formulazione si giunse dopo un'elaborazione ed un dibattito al cui concorso avevano portato il proprio contributo istituzioni come la Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato e speciali commissioni tecniche; elaborazione e dibattito che duravano ormai da circa dieci anni. Dopo più di un secolo pensavamo quindi che il Senato della Repubblica stesse per approvare un provvedimento organico di riforma. A seguito di tale riforma il bilancio non avrebbe dovuto essere più solo la sede per accertare le entrate ed impegnare le spese o per porre i vincoli all'azione del Governo, ma soprattutto la sede per aiutare a prendere decisioni strategiche, fissando obiettivi e priorità, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'economicità della spesa pubblica, orientandoci, allo stesso tempo, nella programmazione degli impegni futuri.

Pensavamo, quindi, che questi anni di dibattito, di discussioni e di apporti molteplici fossero sufficienti per far maturare una sintesi condivisa. Tutti questi obiettivi, invece, oggi diventano difficilmente raggiungibili, a causa dell'eccessiva polverizzazione dei capitoli in cui il bilancio si articola, che impedisce la costruzione di un'efficace programmazione operativa, venendo così a pregiudicare l'azione di controllo finanziario e gestionale. Avvertivamo in maniera unitaria e diffusa la necessità di aggiornamento degli strumenti di bilancio e per questo avevamo

dato la nostra disponibilità al lavoro, alla elaborazione in sede di Commissione, avevamo cercato di dare una risposta ad alcune fondamentali questioni e non avevamo fatto mancare il nostro voto favorevole.

Consideriamo, ad esempio, la questione dell'informazione. L'esigenza di affrontare in modo nuovo il rapporto fra Governo e Parlamento doveva portare a fissare norme certe sull'informazione, perchè o il bilancio pubblico e la normativa generale della contabilità garantiscono informazione, oppure dobbiamo convenire che ben poco assicuriamo sul piano del controllo del Parlamento rispetto all'azione del Governo. Riteniamo, nonostante alcune questioni ancora non condivise, che il testo di allora potesse costituire un positivo punto di sintesi e per questo non avevamo fatto mancare il nostro voto favorevole.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, trasmessoci dalla Camera dei deputati, strozzato, stravolto e privo di alcune parti di notevole importanza. Si tratta dei capi II e III, che contenevano gli aspetti più interessanti e più innovativi, vale a dire le disposizioni che regolano le modalità di assolvimento dell'obbligo della copertura finanziaria e i termini di presentazione dei documenti finanziari, ivi compresa una nuova disciplina dell'assestamento.

Ci troviamo quindi davanti ad un testo, signor Presidente, che rinuncia ad affrontare le tematiche più significative, legate alla riforma della normativa di contabilità dello Stato. È un testo nel quale non possiamo più riconoscerci, anche se dobbiamo convenire con il presidente della Commissione, senatore Coviello, che su alcune questioni la Camera ha introdotto modifiche di rilievo, che dobbiamo tra l'altro anche noi sottolineare.

Innanzitutto è stato fissato un collegamento più esplicito fra i conti di tesoreria e i capitoli di bilancio. Si è ribadita la necessità di un raccordo stretto tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, che – come è noto – è ritenuto un parametro importante di riferimento per il rispetto dei criteri fissati nel Trattato di Maastricht. In secondo luogo è stato previsto di ridefinire il sistema della Tesoreria unica, in modo da prevederne il graduale superamento. Ciò nonostante, non possiamo non esprimere una valutazione fortemente critica delle modifiche apportate, anche se è stata confermata la fusione tra i Ministeri del tesoro e del bilancio recuperando il riferimento alla programmazione economica.

Mi trovo peraltro in sintonia su un altro aspetto con il Presidente della 5ª Commissione. Infatti anche io non posso che esprimere forti perplessità nei confronti della disposizione contenuta nell'articolo 9, laddove si prevede l'istituzione di una nuova Commissione bicamerale. Siamo in presenza di una proliferazione di organismi bicamerali che non vorremmo, signor Presidente, vogliamo sottintendere, più che incapacità – non vorremmo arrivare fino a tanto – almeno la non volontà di questo Governo e di questa maggioranza di decidere ed assumersi le responsabilità che le scelte impongono.

Non vorremmo che questo Governo continuasse ad abdicare; non vorremmo che la straordinarietà fatta diventare ordinarietà finisca con il porsi in contrasto con le ordinarie competenze delle Commissioni per-

manenti nonchè con una razionale organizzazione dei lavori parlamentari.

Per tali motivi, signor Presidente, il Gruppo del Centro cristiano democratico voterà a favore degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4 presentati dal senatore Vegas, ai quali anche io chiedo di apporre la mia firma, che tendono a ripristinare il testo approvato in quest'Aula in prima lettura. Una mancata approvazione di tali emendamenti ci costringerà a valutare incompleto e riduttivo il provvedimento e non più un buon punto di sintesi.

È vero che il presidente Coviello ha cercato di recuperare le nostre ragioni con la presentazione di un apposito ordine del giorno, ma non ce ne vorrà il Presidente della 5ª Commissione se, pur apprezzando l'ordine del giorno, lo riteniamo comunque non sufficiente e riduttivo rispetto agli effetti che le parti stralciate potevano assicurare. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

* RIPAMONTI. Signor Presidente, accolgo la sua raccomandazione sul rispetto dei tempi.

Il Gruppo Verdi-L'Ulivo nel precedente dibattito ha dato, insieme agli altri Gruppi, in questo ramo del Parlamento un contributo al miglioramento del disegno di legge. Abbiamo cercato di introdurre alcune norme che legassero il progetto di riforma del bilancio dello Stato alla individuazione di parametri non solo economici e finanziari ma anche economici.

Il testo approvato dal Senato aveva trovato il nostro consenso pieno e convinto. Non è così oggi per quanto riguarda l'articolato che ci viene consegnato dalla Camera. Infatti il disegno di legge al nostro esame è molto deludente, arretrato: non solo è stato peggiorato rispetto al testo approvato dal Senato, ma anche rispetto al testo originario presentato dal Governo. Siamo profondamente delusi.

Il disegno di legge potrebbe essere legittimamente respinto e contrastato da tutte le forze che hanno contribuito alla sua approvazione solo poche settimane fa. È solo per spirito di solidarietà e di lealtà nei confronti della maggioranza, che comunque ha deciso di approvare questo testo, che anche il Gruppo Verdi-L'Ulivo non si opporrà e non chiederà modifiche.

La parte stralciata dalla Camera, i capi II e III, che aveva visto convergenze positive al Senato, era quella a nostro parere più innovativa ed avanzata. Ci auguriamo, anche se non siamo molto ottimisti al riguardo, che lo stralcio sia inteso effettivamente come tale e non invece come un rinvio all'infinito o, peggio, un accantonamento.

Prendiamo atto dell'affermazione del Governo circa la predisposizione del bilancio per il 1998. Il Governo ha comunicato in Commissione che gli uffici si sono orientati, nell'ipotesi che questo provvedimento fosse approvato in tempo utile, nel senso che il bilancio venga redatto in base alle nuove norme, anche se i tempi sono strettissimi.

È questo naturalmente il motivo principale che condiziona l'approvazione di questo testo senza apportare nuove modifiche.

Tuttavia è legittimo e necessario chiedere subito al Governo come i problemi che vengono accantonati troveranno soluzioni e in che tempi. Quindi è solo per responsabilità che contribuiremo ad approvare il provvedimento nel più breve tempo possibile, anche se – onestamente – dobbiamo prendere atto che il Parlamento alcune innovazioni le ha apportate.

È stato, infatti, migliorato il rapporto tra la Tesoreria centrale e le sedi periferiche. Ciò è positivo perchè contribuisce a spingere in avanti il dibattito e le norme sulla previsione del processo federalista. Vi è poi una modifica che fissa un collegamento più esplicito tra i compiti della Tesoreria e i capitoli di bilancio. Altri aspetti positivi riguardano la necessità di mettere in maggiore evidenza le poste finanziarie per le regioni e gli enti locali, come quelle che rafforzano i flussi finanziari per le regioni più svantaggiate. È significativa la modifica che comporta una maggiore informazione al Parlamento. È stata accolta e migliorata la norma relativa all'unificazione dei due Ministeri con la creazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tuttavia, questi aspetti positivi non possono far modificare il giudizio complessivo sul provvedimento che ci viene consegnato dalla Camera. Tale giudizio rimane per noi deludente e molto negativo.

L'articolo 5 del capo II prevedeva di tenere conto, per quanto riguarda l'obbligo costituzionale della copertura finanziaria, anche degli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione economica e monetaria. Questo è stato stralciato dalla Camera. Però dobbiamo ammettere, a dimostrazione che questo tema è ormai maturo e non più rinviabile, che la stessa Bicamerale si sta confrontando sui vincoli e sul rapporto che deriveranno dalla moneta unica europea, con la predisposizione di nostri strumenti contabili e finanziari.

Il fatto che il Governo, all'atto della presentazione di un emendamento abbia eliminato la previsione dell'obbligo di accompagnamento di una dettagliata relazione tecnica, è molto negativo. Questa norma è urgente in quanto il problema si riscontra ogni giorno nel comitato pare-ri della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la parte relativa alle sentenze della Corte costituzionale, l'unico augurio è che lo stralcio venga recuperato nel più breve tempo possibile, in quanto gli effetti finanziari delle sentenze della Corte sul bilancio dello Stato sono stati enormi.

C'è infine la costituzione di una Commissione bicamerale, che deve esprimersi sulla schemi di decreti legislativi. Questa modifica, introdotta dalla Camera, appare molto forzata e superflua. Del resto, la Giunta per gli affari delle Comunità europee si è espressa negativamente al riguardo e la 1ª Commissione ha espresso perplessità.

Signor Presidente, ribadiamo l'invito al Governo di chiarire in quest'Aula come i problemi che sono stati accantonati dalla Camera verranno affrontati, con quali tempi, in che modo ed in quali sedi. Ciò è per noi determinante. Il nostro atteggiamento di attesa, che permetterà l'approvazione del disegno di legge, non è di cieca fiducia o di accettazione

supina di una realtà non più modificabile. È un monito responsabile a procedere con coraggio sulla strada delle innovazioni e delle riforme. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, come ha ricordato il presidente Coviello ed i colleghi che mi hanno preceduto, la Camera dei deputati ha rinviato un testo da cui risultano stralciate le norme di cui ai capi II e III dell'originario disegno di legge, aventi a nostro parere una rilevanza particolare ai fini della politica di bilancio, in quanto recavano modifiche significative alla legge n. 468 del 1978.

Molte norme stralciate erano dettate, infatti, dall'esigenza di osservare in maniera più stringente gli obblighi di copertura finanziaria derivanti dall'articolo 81 della Costituzione. Alcune in particolare individuavano il modo di far fronte agli oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione di sentenze della Corte costituzionale, con ciò fornendo una più adeguata strumentazione rispetto alle variabili determinate dalle emergenze.

La decisione della Camera riguardo allo stralcio certamente è stata assunta in relazione al fatto che la materia potrebbe essere affrontata in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

A nostro avviso, sarebbe stato preferibile conservare il testo licenziato dal Senato, in quanto essendo di carattere strettamente tecnico-contabile, questa materia, considerati anche i tempi a disposizione, probabilmente resterà fuori dai lavori della Bicamerale. Valeva la pena, così come è stato fatto per l'altro provvedimento sul decentramento amministrativo, quello proposto dal ministro Bassanini affrontare questo discorso sin da ora.

Tuttavia, stante la decisione assunta dall'altro ramo del Parlamento, il Gruppo di Rifondazione Comunista si dichiara a favore del recepimento del testo così come licenziato dalla Camera, per evitare un ulteriore slittamento dei tempi di adozione, auspicando però che le innovazioni alla normativa di contabilità dello Stato siano introdotte al più presto.

Da questo punto di vista è senz'altro accoglibile l'ordine del giorno n. 2, testè illustrato dal presidente Coviello, che accompagna il provvedimento, con il quale si impegna il Governo a seguire un atteggiamento virtuoso, nel senso di interpretare e seguire i dettami della normativa stralciata, avviando sin da ora una fase di sperimentazione per un controllo più efficace della finanza pubblica. Noi chiederemo la votazione per parti separate dell'ordine del giorno, poichè riteniamo il punto 1) pleonastico, sia per il riferimento al metodo della programmazione, che è insito nel bilancio pluriennale, sia soprattutto, per il riferimento agli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione monetaria europea. In caso di inosservanza degli obblighi assunti, scatta infatti il meccanismo delle sanzioni. Basti pensare al «patto di stabilità» di cui tanto si è par-

lato. Pertanto il punto 1) dell'ordine del giorno assume oggi una valenza politica particolare perchè appare essere una evidente forzatura. Ecco perchè ci asterremo dal votarlo.

In ordine al punto 6) dell'ordine del giorno, non è chiaro cosa si intenda per «normative organiche che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche». Non riporterò in Aula per ragioni di brevità, la discussione svolta in Commissione sulla normativa concernente, ad esempio, il nuovo modello di difesa, che non può essere considerata organica nel senso indicato dal predetto punto 6). Di qui l'esigenza, per consentire al parlamentare di svolgere il proprio ruolo, di un'aggiornamento delle indicazioni contenute nel «nomenclatore degli atti» già prima dell'attuazione della delega sulla riclassificazione del bilancio, per evitare che normative di supporto specifico di singoli capitoli (o, nel futuro, di unità previsionali di base) siano «coperte» da normative cosiddette organiche.

Alcune modifiche apportate dalla Camera hanno indubbiamente migliorato il testo. Noi siamo favorevoli a quelle che introducono una maggiore trasparenza, in particolare quelle che prevedono che siano specificate, nell'ambito delle unità previsionali di base, le spese di investimento destinate alle aree depresse del paese, e a quelle volte ad evidenziare le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese in conto corrente e spese in conto capitale.

Sono senz'altro apprezzabili e condivisibili altre modifiche della Camera. Ad esempio, sempre in termini di trasparenza il comma 2 dell'articolo 8, che prevede che le Commissioni parlamentari competenti siano informate di tutte le variazioni apportate in via amministrativa all'interno delle unità previsionali di base, nonchè di quelle compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base (comma 4-*quinq*ues dell'articolo 2 della legge n. 468, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge).

Per quanto concerne la parte relativa alla delega al Governo per la ridefinizione del sistema della Tesoreria unica, indubbiamente questo discorso non può che avvenire in termini di gradualità, in relazione al futuro conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, contestualmente al trasferimento dei mezzi per farvi fronte. Occorre ribadire che sarà necessario partire dalle unità previsionali di base della nuova struttura di bilancio che dovranno essere depennate e definitivamente soppresse dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni conferite.

È di tutta evidenza che comunque i vincoli della Tesoreria centrale verranno meno, man mano che gli enti locali e le regioni disporranno di risorse proprie, che comunque non debbono derivare da una capacità impositiva aggiuntiva a quella dello Stato.

Anche noi esprimiamo perplessità sull'articolo 9 per la proliferazione di nuovi organismi bicamerali. Le Commissioni permanenti competenti per materia ben avrebbero potuto esprimersi sugli schemi dei decreti legislativi.

Per tutto quanto ho brevemente esposto, preannuncio quindi il voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vegas, al quale chiedo anche di illustrare gli emendamenti di cui è proponente.

Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, non so se riuscirò a rientrare in tempi strettissimi per compiere questo duplice lavoro.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, mi propongo in questo mio intervento di dar ragione dei motivi per i quali la posizione del Gruppo di Forza Italia riguardo al provvedimento in esame è andata mutando man mano che il provvedimento stesso proseguiva nel suo *iter* in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Coglierò l'occasione per soffermarmi su qualche particolare della gestione della politica di bilancio da parte dell'attuale Governo, così come essa viene realizzata sia nei comportamenti concreti, sia per mezzo degli strumenti legislativi esistenti.

Inizierò col ricordare che in Commissione bilancio, al Senato, il Gruppo di Forza Italia si era espresso in senso favorevole al provvedimento, pur osservando che esso è basato su una ristrutturazione del bilancio per centri di costo anzichè per funzioni, che secondo noi non è la migliore riforma possibile.

Inoltre, il testo che viene ora dalla Camera, che ha espunto la parte di modifica della legge n. 468 del 1978, mostra con maggiore chiarezza la contraddizione esistente tra l'articolo 4 e l'articolo 5 (che prefissa criteri di delega) e quindi evidenzia le difficoltà esistenti all'interno del provvedimento.

Tra l'altro, dato che la delega dovrà essere attuata entro centoventi giorni, ciò significa che o il testo del decreto delegato è già stato approntato dagli uffici, oppure che i tempi sono tali da pregiudicare la possibilità di redigere il bilancio per il 1998 con la nuova forma e perciò non si giustifica tutta la fretta con la quale il Governo ha imposto la trattazione della materia.

Successivamente, il provvedimento è passato nell'Aula del Senato e noi abbiamo assunto una posizione di astensione, perchè la norma relativa alla unificazione dei Ministeri del bilancio e del tesoro, così come introdotta, appariva del tutto inidonea; sia perchè la facoltà di accorpate i Ministeri era contemporaneamente prevista dal cosiddetto disegno di legge Bassanini, sia in quanto sembrava che servisse esclusivamente a modificare e scompaginare organismi ministeriali che già funzionano, e lo fanno egregiamente, e per istituirne di nuovi la cui responsabilità non si sa bene a chi verrà affidata.

In seguito alla Camera il provvedimento ha visto il voto contrario del Polo, principalmente per una parte delle norme relative alle modifiche della legge n. 468 del 1978, segnatamente quella concernente la disciplina dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Il Senato aveva approvato una norma di iniziativa dell'opposizione che tendeva a restringere l'area dei provvedimenti collegati, con la previsione della indicazione dell'impatto finanziario; la maggioranza, alla Camera voleva adottare una concezione estremamente larga dei provvedimenti collegati, per cui sarebbe considerato collegato qualunque prov-

vedimento, *ad nutum* del Governo. Si sarebbe trattato di una modifica surrettizia dei Regolamenti parlamentari senza l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dei due rami del Parlamento, quindi una alterazione del rapporto dialettico maggioranza-opposizione attuata in un modo assolutamente non condivisibile. Per questo motivo, per evitare che le regole dei nostri lavori venissero modificate sulla base della mera volontà della maggioranza, alla Camera – ripeto – ci siamo opposti al provvedimento.

Così come è ridotto attualmente il provvedimento, signor Presidente, in realtà esso è rilevante non tanto per quello che c'è quanto per quello che in esso non è contenuto.

Dobbiamo considerare infatti che, rispetto alla prima lettura svolta in quest'Aula, sono accaduti fatti nuovi di cui è opportuno avere un rapido compendio.

In primo luogo, nel testo come ci è giunto dalla Camera, manca la modifica della legge n. 468, in materia di contabilità di Stato, soprattutto per ciò che riguarda la conoscibilità dei conti e le regole di copertura delle leggi di spesa. Non a caso, signor Presidente, questo ramo del Parlamento ha approvato ultimamente provvedimenti che sono veri e propri campioni di scoperta: lo ha fatto con l'avallo della Commissione bilancio (che, ahimè, assume sempre più decisioni di carattere politico, forse anche per la mancanza di una seria legge di contabilità più restrittiva rispetto a quella attuale) ma anche perchè il Governo ha presentato molti provvedimenti che non corrispondono ai canoni dell'articolo 81 della Costituzione. Faccio alcuni esempi per tutti: è il caso dell'assegno assistenziale a favore dei giovani disoccupati meridionali, che copre delle spese correnti con mutui della Cassa depositi e prestiti e si regge su una quantificazione assolutamente (oserei dire) ridicola, 35 miliardi annui per coprire una spesa di mille miliardi; ma è anche il caso del decreto-legge sui profughi albanesi, che reca una copertura su capitoli di bilancio, fattispecie espressamente esclusa dalla «manovrina» del giugno 1996.

Tutte queste scoperture, signor Presidente, certo non sarebbero state possibili se le nuove regole approvate dal Senato fossero diventate legge anzichè un mero ordine del giorno.

In proposito, mi corre l'obbligo di aprire una breve parentesi relativa alle leggi di spesa. Ho fatto fare un calcolo – approssimato per difetto, perchè si riferisce a qualche giorno fa – secondo il quale gli oneri delle leggi di spesa approvate in questa legislatura, comprese quindi anche le leggi di spesa preelettorali, che hanno avuto gli effetti a decorrere dall'8 maggio 1996, ammontano a 12.667,3 miliardi per il 1996, a 9.317,4 miliardi per il 1997 (ed è importante sapere che, di questi 9.317,4 miliardi, 6.955 sono spese correnti), a 8.525,6 miliardi per il 1998 e a 7.051,1 miliardi a regime; a ciò si devono aggiungere gli oneri per i decreti-legge in corso, pari a 803 miliardi per il 1996, a 397 per il 1997 e a 377 per il 1998, nonchè gli ultimi provvedimenti *in itinere*, non ancora divenuti legge, come quello già citato per i giovani disoccupati o quello recante interventi per le imprese, approvato la settimana scorsa dal Senato. Tra l'altro, si deve notare che, di queste spese, quelle

sottese a disegni di legge di iniziativa parlamentare, assommano a 165 miliardi: si tratta di una proporzione assolutamente infima.

Come si vede, forse non si tratterà sempre di spese inutili, tuttavia circa 10.000 miliardi su base annua rappresentano i due terzi della manovra di cui si va attualmente discutendo. Quindi, una maggiore parsimonia nella spesa avrebbe evitato danni maggiori.

Inoltre, occorre considerare che la mancanza di queste regole di copertura dà ai tanto invocati mercati un segnale inequivocabile che il nostro paese non solo non è in grado, ma neppure ha la volontà, di controllare l'espansione della spesa pubblica. Occorre dunque porsi il problema di quale sia il rapporto della nostra politica economica con l'unificazione monetaria; comunque, anche se non dovessimo procedere a nessuna unificazione monetaria, anche se, per ipotesi assurda, non avessimo obblighi di carattere europeo, non potremmo rinunciare a un'azione di correzione dell'andamento dei conti pubblici, perchè solo attraverso il controllo della spesa pubblica potremmo superare l'attuale tragico blocco dello sviluppo del paese.

In proposito, non si può fare a meno di notare come l'aver il Governo affidato tutta l'efficacia della manovra di finanza pubblica all'andamento favorevole dei tassi abbia rappresentato – l'abbiamo detto e continuiamo a ripeterlo – una politica assolutamente improvida, come dimostra l'andamento della crescita dei tassi avvenuta per esempio ieri nel mercato americano. Una politica improvida che non ha effetti, se non per tempi limitati, e non è detto che abbia effetti nel futuro. Comunque, non affidare a manovre di carattere strutturale la correzione dei conti pubblici fa mancare l'obiettivo della credibilità degli aggiustamenti, il che naturalmente non sarà privo di effetti negativi in un futuro che temo molto prossimo.

Vi sono altri motivi di lamentela connessi alla modifica del testo, anche in relazione ad altri fatti nuovi accaduti nell'ultimo periodo. Per esempio, con il bilancio dello Stato e con il provvedimento collegato è stato svuotato, nella sostanza, il significato del bilancio di cassa, è stato operato un taglio discrezionale di 40.000 miliardi, palesando il fatto che la legge di contabilità viene considerata dal Governo nient'altro che carta straccia. Occorre allora domandarsi che senso abbia discutere di regole, di bilancio e di contenuto della legge di bilancio e della manovra, quando questa viene sostanzialmente derogata dal Governo.

Non solo: con il decreto-legge n. 669, del 1996, la cosiddetta «manovrina» di fine anno, si sono operati un taglio della cassa e un blocco degli impegni, privilegiando, ancora una volta, l'aspetto discrezionale e arbitrario del Governo e introducendo una contraddizione rispetto al testo del bilancio approvato. Contemporaneamente però il Governo ha provveduto a rettificare questa impostazione emanando numerosi provvedimenti d'urgenza, come, per esempio, quello in materia ambientale o il decreto-legge in materia di quote latte sul quale il Governo ha posto la fiducia (non si sa perchè si pongono sempre questioni di fiducia su argomenti non sempre meritevoli), che prendevano decisioni nel senso esattamente contrario, cioè salvavano residui, facevano slittare spese, operavano deroghe al blocco degli stanziamenti di bilancio.

Occorre dunque chiedersi, signor rappresentante del Governo, quale sia la politica del Governo. Tra l'altro, così facendo, emergono notevoli contraddizioni e si creano problemi da parte di chi osserva le nostre politiche pubbliche. A tal proposito devo fare una precisazione non priva di interesse: il citato decreto-legge di manovra di fine anno doveva operare un completamento dei saldi per 4.285 miliardi. Ebbene, questo stesso provvedimento ne ha approfittato per prevedere nuove spese per 3.628 miliardi. Non era forse meglio limitarsi a 656 miliardi di risparmio o di nuove tasse anzichè mobilitare così tante risorse per poi spenderle?

Abbiamo assistito inoltre all'agitarsi della questione dell'occupazione. Il Capo dello Stato e poi il Governo hanno lamentato il fatto che non esistevano incentivi per le grandi opere, sostenendo quindi che per l'occupazione era necessario accelerare la spesa di fondi pubblici. Occorre allora domandarsi se tutte queste persone che hanno elevato così alte lamentazioni non fossero le stesse che avevano proposto i testi che prevedevano la restrizione della cassa e il blocco degli impegni, che avevano ottenuto la fiducia su questi stessi testi e che avevano promulgato le relative leggi. Credo che un minimo di coerenza sia indispensabile, non solo per definire ordinate politiche pubbliche, ma anche per dare quell'impressione di stabilità delle nostre decisioni, che non è solo impressione di stabilità di Governi, ma che deve contraddistinguere le nostre politiche e che sola può dare l'immagine all'estero di una tendenza univoca del nostro paese. Andando invece avanti a «ghirigori» non otterremo nulla di questo genere.

Grande risalto inoltre è stato dato dal Governo sulle convenzioni Eurostat in materia di contabilità pubblica. Queste convenzioni prevedono la redazione di un conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Ma allora, c'è da chiedersi il motivo per il quale il Governo non ha accettato un nostro emendamento a tal proposito, che andava proprio in questo senso, e per quale motivo il Governo continua a procedere con decisioni governative derogatorie della legge in una materia coperta da riserva di legge. Il Governo, infatti, in materia di bilancio continua ad assumere decisioni *contra legem* che – senza soffermarsi sulla questione se costituiscano o meno trucchi contabili – ci riportano comunque ad un sistema di gestione del bilancio pubblico molto simile a quello che esisteva nei bilanci segreti degli Stati preunitari. Ne è la riprova un ulteriore indizio: nel cosiddetto provvedimento Bassanini è previsto che il Presidente del Consiglio possa riscrivere il bilancio della Presidenza del Consiglio sostanzialmente *ad libitum*. Cioè si destruttura il bilancio dello Stato per questo aspetto o ci si fa beffe della volontà del Parlamento. Ad esempio, per un bilancio importante come quello della Presidenza del Consiglio si consente di stornare somme dai Servizi segreti all'acquisto di auto blu o matite o viceversa, il che credo sia alquanto preoccupante. Purtroppo su questa come su altre questioni la voce della maggioranza di Governo non si leva a difendere l'autonomia del Parlamento, ma sembra gioire nel silenzio.

Pochi giorni fa è stata trasmessa la relazione trimestrale di cassa. Signor Presidente, la lettura del documento sintetico fino ad oggi in pos-

nesso del Parlamento fornisce una raccapricciante immagine dell'incapacità di questo Governo di controllare la spesa pubblica. Tra l'altro, in questa relazione si afferma testualmente che «gli scostamenti» – dell'anno scorso e di quest'anno – «sono stati principalmente determinati: a) da comportamenti di spesa delle amministrazioni diversi da quelli ipotizzati; b) da una minor efficacia delle misure correttive adottate nel giugno 1996».

Per quanto riguarda tale ultima questione, mi permetto in primo luogo di ricordare all'Assemblea che nella relazione di minoranza su quel provvedimento sostenemmo che vi erano oltre 7.000 miliardi di entrate e tagli virtuali: questo ora lo dice anche il Governo. Come è noto le bugie hanno le gambe corte, in questo caso cortissime.

In secondo luogo, per quanto riguarda i comportamenti di spesa delle amministrazioni occorre chiedersi, a questo punto, a cosa sono serviti i blocchi selvaggi della cassa, i blocchi degli impegni se poi le amministrazioni di spesa hanno travolto questa diga. Questi blocchi sono forse serviti solo a spaventare gli operatori economici e ad orientare la spesa esclusivamente sulla parte corrente, su una parte che non dà la minima prospettiva per il futuro. La relazione di cassa fa presente che la somma destinata ad investimenti si riduce alla tragica, misera entità di 34.816 miliardi per il 1997 mentre l'incremento delle spese correnti è di 28.845 miliardi, di cui 8.020 miliardi per quelle sanitarie, 10.330 miliardi per le regioni e 5.099 miliardi in più per le ferrovie. Quindi la spesa corrente è assolutamente senza freno, senza controllo, ed il suo totale è quasi equivalente a quello della spesa destinata ad investimenti.

Signor Presidente, quale futuro può avere un paese la cui spesa pubblica è orientata in questo modo?

Qualche breve considerazione va fatta relativamente alla manovra prossima ventura annunciata dal Governo. Qui gli strumenti di una politica selettiva della spesa sono assolutamente carenti. Sembra che tale manovra sia orientata esclusivamente su nuove tasse, su anticipi di tasse, o su «giochini» contabili.

Qualcuno, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, si è posto il problema della compatibilità europea di questo tipo di tassazione? Noi andiamo verso l'Europa unita, verso una considerazione unitaria del fenomeno impositivo nell'ambito della quale ciascun paese deve assumere posizioni, se non concordate, sostanzialmente omogenee. Gli anticipi di tasse sono omogenei rispetto alla fiscalità europea? Questo tipo di fiscalità non farà sì che il *dumping* fiscale esercitabile da altri paesi spiazzi ancora di più il nostro sistema produttivo e che gli effetti sull'occupazione, sul reddito, sullo sviluppo siano talmente gravi da divenire assolutamente insuperabili?

È quindi indispensabile adottare regole, anche di tipo costituzionale per agevolare le politiche di contenimento della spesa e disincentivare il ricorso a nuove tasse, esplicite o mascherate.

In conclusione, credo sia indispensabile che il Senato riaffermi la propria posizione ripristinando il testo originariamente approvato – a tal fine mi sono permesso di presentare alcuni emendamenti – manifestando nei confronti del Governo, del paese ed anche dell'estero che il Parla-

mento italiano ha una precisa volontà di risanare l'economia del paese. Per dare segnali in questo senso occorrono coerenza nei comportamenti, aspetto che il provvedimento in esame assolutamente non contiene, ed il ripristino della legalità delle regole. Per questo, signor Presidente, l'ordine del giorno presentato dal relatore, ed accolto dalla Commissione, non è niente altro che una «foglia di fico», è l'esatta dimostrazione della necessità di modificare il testo. Si tratta infatti semplicemente di regole giurisprudenziali canonizzate nell'ordine del giorno, ma che possono essere tranquillamente derogate dai comportamenti concreti, così come sta avvenendo proprio in questi giorni con gli stessi comportamenti della Sottocommissione per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio. Sarebbe stato indispensabile invece adottare regole più stringenti relativamente alle nuove leggi di spesa, cosa che lo strumento dell'ordine del giorno assolutamente non può fare.

Con questo intervento considero anche illustrati gli emendamenti (in questo ho accolto il suo invito in tal senso, signor Presidente), perchè essi non mirano ad altro che a ripristinare il testo originario, sul quale si era trovata una ampissima convergenza in questa sede del Parlamento. In sostanza, però, avere espunto dal testo tutta questa parte ha messo a nudo il Governo, che ha poco interesse ad operare una seria politica economica e mira esclusivamente ad impossessarsi del potere, e non si sa perchè, dal momento che, quando ce l'ha, non è in grado di governare. Dato che la democrazia significa che non deve esistere arbitrio, ma che le leggi devono fissare regole comuni per tutti e non un semplice decalogo del vincitore, non potremo che opporci al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che è stato presentato anche il seguente ordine del giorno, che si intende illustrato:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1217-B premesso che il Governo è stato delegato a riformare il Bilancio dello Stato

impegna il Governo:

nell'ambito di tale riforma a individuare in modo certo il patrimonio dello Stato attraverso la formulazione di un rendiconto patrimoniale, definito entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento in forma comparativa con quello dell'esercizio precedente, che indichi per lo Stato, per il settore statale e per la pubblica amministrazione nell'attivo:

i beni di proprietà dello Stato il cui utilizzo sia funzionale alla realizzazione di entrate e/o siano suscettibili di essere alienati;

i beni di proprietà dello Stato non produttivi di reddito nè alienabili al valore indicativo di lire 1;

i crediti dello Stato nei confronti di enti pubblici e privati, società e contribuenti;

le altre attività;

al passivo:

i debiti correnti dello Stato;

i debiti dello Stato derivanti da impegni assunti con leggi vigenti (pensioni, sanità eccetera),

il debito pubblico.

Il rendiconto patrimoniale deve essere corredato da una nota esplicativa che sintetizzi:

i principi contabili utilizzati per la redazione del rendiconto;

l'analisi delle principali poste di rendiconto;

commenti delle principali poste dello stesso rendiconto.

9.1217-B.20.

MORO, ROSSI, PERUZZOTTI, SPERONI

Ha facoltà di parlare il relatore.

COVIELLO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo ritiene di dover fare qualche breve considerazione in relazione a questo provvedimento, che è di grande importanza per la gestione della politica economica del nostro paese.

Mi rifaccio alla relazione puntuale del Presidente della Commissione bilancio. Voglio soltanto ricordare per titoli i punti più importanti. In primo luogo, passare da alcune migliaia di capitoli di bilancio a circa 350-400 voci, quali saranno le unità previsionali di base nella nuova definizione del bilancio, rappresenta un elemento di semplificazione e anche, per come la normativa è stata costruita nell'esame congiunto del Senato e della Camera, un elemento di trasparenza. Per la prima volta, infatti, dentro ciascuna delle grandi unità previsionali di base, saranno previste le risorse destinate ad investimenti e quelle destinate alla gestione e sarà anche – cosa che non guasta – prevista l'applicazione alle diverse aree del paese degli interventi decisi in base alla proposta del Governo e all'esame del Parlamento.

In secondo luogo, è stato sottolineato da tutti gli intervenuti, a partire dal relatore, che è di grande importanza il rapporto instaurato con questa normativa fra bilancio, tesoreria e cassa. Mi ero soffermato, in occasione della discussione dell'assestamento, su questo buco nero della finanza pubblica italiana, l'esistenza cioè di giacenze di tesoreria di enorme rilievo. Si è fatto qualche passo avanti con il disegno di legge di fine anno e con la manovra correttiva della finanza pubblica, ma questo provvedimento – così come viene all'esame finale del Parlamento – comporta una messa a regime del rapporto tra bilancio e tesoreria, che certamente renderà più trasparente la gestione del bilancio.

Infine, c'è un problema importante: l'unificazione dello strumento di gestione della politica economica, superando un'articolazione che non aveva più molto senso tra il Ministero del tesoro e quello del bilancio, e costituendo per la prima volta nel nostro paese un vero e proprio Ministero dell'economia.

Si tratta di una normativa urgente, perchè – ha ragione il senatore Vegas – il decreto delegato per la riforma del bilancio è stato già predisposto nel presupposto che il Parlamento approvasse in tempo la nuova normativa. Ma è del tutto evidente che, senza la nuova normativa, non sarebbe possibile per gli uffici presentare il bilancio nella nuova versione. Quindi l'urgenza dell'approvazione deriva appunto dall'esigenza di avere una normativa di supporto alla nuova più trasparente presentazione dei conti pubblici, conti che – lo voglio dire affrontando velocemente solo alcune delle questioni apocalittiche descritte dal senatore Vegas – vanno comunque assai meglio di quanto lo stesso non abbia detto. Infatti è vero che abbiamo bisogno ancora di qualche aggiustamento per il nostro ingresso in Europa, però il senatore Vegas non ignorerà che passare dai circa 140.000 miliardi di disavanzo nel 1996 ai poco più di 75.000 evidenziati dalla relazione di cassa, rappresenta un non piccolo passo avanti. È il segno del cammino che è stato compiuto che non è, senatore Vegas, un cammino di controllo semiamministrativo dei tassi. La scelta che il Governo ha compiuto è quella di entrare in Europa: naturalmente ciò comporta guardare i conti dell'Europa. Lo voglio ripetere anche in sede parlamentare perchè si può parlare variamente dei numeri purchè ci sia accordo: l'Italia non è il primo paese europeo per quanto riguarda la spesa al netto degli interessi, è il decimo paese; alla fine del 1995 spendeva il 41,4 per cento del prodotto interno lordo al netto degli interessi, mentre la media dei paesi europei era del 45,1 per cento.

L'Italia non è neanche il primo paese europeo per quanto riguarda le entrate. Infatti le entrate pubbliche italiane rappresentavano il 44,7 per cento del prodotto interno lordo contro il 44,8 per cento del resto dell'Europa nel 1995. Anche in questo caso eravamo al decimo posto, avendo dietro di noi, nell'uno e nell'altro caso, i cinque paesi più arretrati d'Europa e davanti a noi, nell'uno e nell'altro caso, la Germania, che ha ben 5,2 punti percentuali in più di noi per la spesa e ben 1,2 punti per le entrate.

L'unica voce per la quale l'Italia detiene il non invidiabile *record* di essere il quattordicesimo paese europeo – partendo dal fondo naturalmente – è la spesa per interessi. Siamo infatti il penultimo paese, abbiamo una media di spesa per interessi del 10,5 per cento contro la media europea del 4,9. È pertanto evidente che la scelta di entrare in Europa significa anche ridurre questa anomalia per tornare, attraverso la stabilità delle monete, ad un tasso medio europeo.

Infine, signor Presidente, vorrei aggiungere qualche osservazione sullo stralcio operato dalla Camera e sulla scelta di gestione del controllo degli atti delegati dal Parlamento al Governo. Lo stralcio è avvenuto per una diversa valutazione non della maggioranza o dell'opposizione ma della Commissione bilancio della Camera sulle norme correttive della legge di contabilità n. 468 del 1978, come modificata nel 1988.

Vorrei ricordare al senatore Vegas, per ricostruire un minimo di oggettività dei fatti, che la spinta maggiore allo stralcio delle norme, in nome del lavoro che doveva compiere la Bicamerale, è venuta dai Gruppi di opposizione: alla fine si è addivenuti allo stralcio proprio perchè da parte dei Gruppi di opposizione si è sottolineato che, essendo tra le materie oggetto della Bicamerale anche l'articolo 81 della Costituzione, riguardante le norme di bilancio e contabilità, sarebbe stato opportuno attendere i lavori di quella Commissione per una revisione organica di tale normativa.

Relativamente agli ordini del giorno nn. 1 e 2, presentati dal relatore Coviello ed accolti in Commissione, il Governo non ha difficoltà a ripetere in Aula quello che ha già detto in Commissione, e cioè di dividerli e di volersi attenere nella presentazione dei prossimi documenti di bilancio alle indicazioni in essi contenute. Approfitto dell'occasione per dire che il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 29, in materia di predisposizione del conto patrimoniale dello Stato.

Per quanto riguarda lo strumento di gestione della verifica delle deleghe il Governo, signor Presidente, non può che rimettersi alla prudente valutazione del Parlamento. È del tutto evidente che sugli strumenti che il Parlamento si dà per valutare l'operato del Governo, quest'ultimo non può che attenersi alle valutazioni del Parlamento stesso. Anche in questo caso vorrei ricordare peraltro che la proposta di istituire una Commissione bicamerale, avanzata alla Camera, proviene da un'iniziativa dei Gruppi di opposizione e che il Governo sulla base della valutazione congiunta della maggioranza e della Commissione, ha accolto l'orientamento di quest'ultima rimettendosi al voto dell'Aula.

Infine, signor Presidente, vorrei concordare con il relatore. Ovviamente l'approvazione di questo testo assorbirebbe il provvedimento sul mandato informatico (che comunque è rinviato in Commissione).

In conclusione, vorrei ringraziare il Parlamento per l'attenzione che ha mostrato e che ha reso possibile concludere l'esame di questo provvedimento che, d'altra parte, è in continuità con un segno di attenzione da parte del Governo alla finanza pubblica che ha consentito in questa legislatura, per la prima volta nella storia della Repubblica, di approvare il bilancio di assestamento e il rendiconto prima delle ferie estive del 1996. Anche questo è il segno che a tali problemi questo Parlamento intende dedicare grande attenzione in sintonia con l'orientamento del Governo. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. A seguito del parere favorevole espresso dal Governo sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, chiedo al relatore Coviello se insiste per la votazione.

COVIELLO, *relatore*. No, signor Presidente, non insisto dal momento che il Governo lo ha accolto.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Marino se insiste per la votazione per parti separate dell'ordine del giorno n. 2.

MARINO. Sì, signor Presidente, poichè riguardo al punto 1) dell'ordine del giorno, il mio Gruppo si asterrà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione, dalle parole: «Il Senato» fino alle parole: «monetaria europea», che concludono il punto 1).

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione, nel suo complesso.

È approvato.

Poichè il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 20, i presentatori insistono per la votazione?

SPERONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

CAPO I.

STRUTTURA E FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è abrogato.

2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità am-

ministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna

unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio».

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive».

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, dopo le parole: «ritardo di sviluppo» inserire le seguenti: «e entro ciascuna Regione alle aree montane».

1.10

GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che la Camera abbia introdotto giustamente una specificazione nella suddivisione delle voci del bilancio con l'enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo. Però, dal momento che la destinazione a livello regionale è abbastanza ampia ed esiste invece una politica per lo sviluppo della montagna, che già questo Parlamento ha approvato nel 1994, e che altre norme contenute nel disposto di legge riguardanti la relazione prevedevano una enucleazione degli investimenti che venivano fatti nelle regioni di montagna per facilitare il confronto e l'impegno che la comunità nazionale annette agli investimenti nelle aree di montagna, l'emendamento tende a specificare ulteriormente la destinazione all'interno di ciascuna regione anche degli investimenti a favore delle aree montane.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COVIELLO, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente esprimerò un unico parere su tutti gli emendamenti.

Il relatore sarebbe favorevole nel merito, non solo perchè tutti abbiamo votato queste norme nel corso della scorsa seduta, ma anche perchè le abbiamo costruite insieme e condivise profondamente. Tuttavia siamo contrari solo tecnicamente per consentire il varo di questa importante riforma con l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera ha deliberato lo stralcio di alcuni articoli del testo approvato dal Senato.

Il senatore Vegas ha presentato alcuni emendamenti tendenti a ripristinare il testo approvato dal Senato.

Passeremo ora all'esame di tali emendamenti con l'intesa che, qualora respinti, si intenderanno approvate le proposte di stralcio deliberate dalla Camera.

Passiamo dunque all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, già illustrati dal senatore Vegas:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo la parola: "Essa" *sono inserite le seguenti*: «, tenendo conto anche degli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione economica e monetaria europea».

2. All'articolo 11-bis della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la parola "previsti» sono inserite le seguenti: «per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Si intendono utilizzate le quote impiegate per la copertura finanziaria dei decreti-legge emanati prima della scadenza dell'esercizio.";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "obblighi internazionali», sono inserite le seguenti: «, anche di parte capitale».

3. All'articolo 11-ter, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, l'alea è sostituito dal seguente: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, costituiscono mezzi idonei a far fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate disposte con legge, essendo espressamente fatto divieto di utilizzare altri mezzi di copertura, di coprire oneri correnti con mezzi di conto capitale, ovvero di far fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni di spese per un numero di esercizi inferiore a quelli dell'onere, esclusivamente i seguenti:".

4. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sia l'utilizzo per rate di ammortamento di mutui ovvero per limiti di impegno di accantonamenti non iscritti per tali finalità nei predetti fondi speciali”;

2) alla lettera b), dopo le parole: “autorizzazioni legislative di spesa” sono inserite le seguenti: “, con esclusione di riduzioni riferite a normative organiche che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. È fatto comunque divieto di utilizzare i residui di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio”;

c) al comma 2, le parole da: “I disegni di legge” fino a: “coperture” sono sostituite dalle seguenti: “I disegni di legge, gli schemi di decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture”;

d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Analoghe valutazioni la Corte dei conti trasmette al Parlamento in ordine ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, su richiesta della Commissione parlamentare competente in sede primaria. La Corte può inoltre riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delegazione”;

e) al comma 3, le parole: “Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti che la richiedano, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la relazione di cui al comma 2”;

f) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In ogni caso il Governo, ove ravvisi la sussistenza di profili rilevanti ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, può trasmettere una relazione tecnica su proposte legislative ed emendamenti di iniziativa parlamentare, dandone immediata comunicazione al Presidente della Camera presso la quale il testo è esaminato.”;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le pubbliche amministrazioni che vengano a conoscenza, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunica-

zione al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi e maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ne informa il Consiglio dei ministri, che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza di decisioni di altri organi giurisdizionali, presenta al Parlamento le proposte necessarie per definire una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale”.

5. All'articolo 11-*quater* della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: “leggi di spesa”, è inserita la seguente: “corrente”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di spese obbligatorie l'onere a regime non può eccedere di oltre il 10 per cento l'onere previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; ove l'eccedenza risulti maggiore, la stessa legge di spesa deve stabilire meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra l'onere a regime e quello previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In ogni caso e anche per gli oneri che non superino il triennio iniziale, ove, nel corso dell'esecuzione delle leggi di spesa o di minore entrata, emergano scostamenti rispetto alle previsioni assunte ai fini della quantificazione dell'onere e della definizione della copertura finanziaria, il Governo è tenuto a proporre le conseguenti misure di correzione con specifici provvedimenti legislativi ovvero utilizzando i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.”;

c) al comma 4, dopo le parole: “in apposito allegato,”, sono inserite le seguenti: “per le leggi che comportano oneri correnti a carattere permanente i casi e l'entità degli scostamenti in fase di attuazione rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria nonchè”».

4.0.1

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO, TAROLLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. L'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 1-*bis*. – (*Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio*). – 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bi-

lancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il 30 giugno il Documento di programmazione economico-finanziaria;

b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, nonché le previsioni aventi ad oggetto il conto consolidato del settore statale, il bilancio pluriennale programmatico ed i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Sono considerati disegni di legge collegati quelli presentati dal Governo allo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) ed e), e all'articolo 11, comma 3, lettera b). I medesimi disegni di legge contengono esclusivamente norme recanti effetti finanziari di contenimento coerenti con gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'esercizio finanziario cui essi si riferiscono e comunque quantificati nel prospetto di copertura della legge finanziaria, ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese correnti recate dalla medesima legge finanziaria. Gli effetti di correzione, associati ai disegni di legge collegati, sul bilancio dello Stato e sul fabbisogno del settore statale e del settore pubblico allargato sono dimostrati da apposite relazioni tecniche redatte dal Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, commi 2 e 3.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è consultata dal Governo sugli atti e disegni di legge di cui al comma 1 e trasmette alle Camere il proprio parere. L'articolo 7 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è abrogato»».

4.0.2

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO, TAROLLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*quater*.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale”.

2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è abrogata».

4.0.3

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO, TAROLLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*quinquies*.

1. All'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Con la legge di assestamento possono essere introdotte variazioni complessivamente riduttive, oltre che compensative, con riferimento ai valori, annuali e triennali, del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato già determinati con la legge finanziaria. L'ambito di tali variazioni, compensative o riduttive, può riguardare le lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)* di cui al comma 3 dell'articolo 11.”;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascuna unità previsionale, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa, ove tale attribuzione non sia stata disposta nello stesso provvedimento legislativo, nonchè ripartendo in capitoli le diverse unità previsionali di entrata e di spesa”».

4.0.4

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO, TAROLLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*sexies*.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. La relazione previsionale e programmatica contiene anche l'aggiornamento della stima del fabbisogno di cassa dell'intero settore pubblico costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni nonchè delle previsioni sull'andamento dell'economia nell'anno in corso, tenendo conto dei risultati del primo semestre, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì in apposito allegato, predisposto dal Ministro dell'ambiente, la valutazione delle variazioni della qualità ambientale conseguenti all'attuazione dei programmi e dei progetti delle amministrazioni, indicati nell'allegato tecnico che integra la nota preliminare al bilancio in base a quanto previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 2.

3. Entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria, rispettivamente, nell'anno precedente, e nei primi tre trimestri dell'anno in corso, nonchè sui risultati di cassa dell'intero settore pubblico costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni nei medesimi periodi. La relazione sui risultati dell'anno precedente contiene un'analisi dei flussi finanziari e dell'espansione del credito totale interno. Le relazioni prodotte a giugno e a settembre sono allegate rispettivamente al Documento di programmazione economico-finanziaria e alla relazione previsionale e programmatica. Il documento di programmazione economico-finanziaria e la relazione previsionale e programmatica contengono anche la stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno successivo, nonchè l'aggiornamento della stima del medesimo aggregato riferita all'anno in corso»».

2. Il comma 8 del citato articolo 30 della legge n. 468 del 1978 è abrogato».

4.0.5

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO, TAROLLI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole su questo e sui successivi emendamenti. Manifesto la mia amarezza per quella che potrei chiamare l'ipocrisia istituzionale testè dichiarata dal relatore.

PRESIDENTE. Come lei ha sentito, con amarezza il relatore ha espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.5, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il capo II, contenente l'articolo 5, e il capo III, contenente gli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo approvato dal Senato, sono stati stralciati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, che modifica l'articolo 10 del testo approvato dal Senato:

CAPO II.

DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni:

a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;

b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;

c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;

d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

e) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie;

f) riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuare nella relazione di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

g) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;

h) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo.

2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonchè introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale.

3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «analogia ridefinizione va prevista per gli enti dotati di autonomia, con particolare riguardo a quelli la cui autonomia è tutelata dalla Costituzione, come le Università».

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUBERT. Signor Presidente, sembra che una delle innovazioni positive apportate dalla Camera, accanto a quella negativa più consistente, che è la cancellazione di gran parte della riforma, consista nel rivedere le modalità di raccordo fra Tesoreria statale e le autonomie locali. C'è una previsione di futura revisione della disciplina.

Credo che, per essere completi, tutti gli enti che hanno una loro autonomia istituzionale, e in particolare quelli la cui autonomia è tutelata dalla Costituzione, debbano poter disporre delle proprie risorse senza ulteriori vincoli oltre a quelli che derivano dal normale funzionamento dei regimi di controllo che lo Stato ha il dovere e il diritto di compiere.

L'emendamento che ho presentato tende a specificare che in futuro vi sia una ridefinizione analoga a quella fatta per gli enti locali anche per questo tipo di enti, in particolare per le università.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10 presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli 6, 7 e 8, che modificano rispettivamente gli articoli 11, 12 e 13 del testo approvato dal Senato.

Art. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, anche sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare,

nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del paese, nonchè a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonchè i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: *a)* con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; *b)* con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonchè di organizzazioni internazionali; *c)* con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; *d)* con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento».

2. Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Al comma 1, sostituire le parole: «quindici Senatori e quindici Deputati» con le seguenti: «venti Senatori e venti Deputati».

9.20

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «gruppi parlamentari» inserire le seguenti: «, facendo comunque salva la presenza di ciascun gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere».

9.15

GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarli.

GUBERT. Signor Presidente, so benissimo che la situazione attuale dell'Assemblea è tale che gli emendamenti non saranno approvati. Ritengo però mio dovere illustrarli egualmente, perchè questi tre emendamenti sottolineano uno dei problemi che stanno emergendo con sempre maggior forza nel modo di legiferare del Parlamento, e che riguardano la garanzia della rappresentanza nelle Commissioni che gli attuali Regolamenti di Camera e Senato offrono a ciascun Gruppo parlamentare, mentre nella crescente e più frequente costituzione di Commissioni bicamerali questo criterio non viene più mantenuto per cui, prefissando il numero di queste Commissioni bicamerali in modo limitato, succede che i Gruppi più modesti come quello di cui faccio parte non hanno alcuna possibilità di esprimersi sui provvedimenti che sono sottoposti al parere delle Commissioni stesse. Se l'articolo 9 fosse soppresso, i decreti attuativi di questi e di altri provvedimenti che il Governo prenderà, sarebbero attribuiti alle Commissioni ordinarie e quindi ciascun Gruppo avrebbe la possibilità di esprimere la propria opinione; ripeto, mantenendo tale articolo, si nega questa possibilità e quindi in pratica è come se si innalzasse la soglia della rappresentatività dal 4 per cento previsto per la Camera ed il Senato ad un livello molto più alto. Ciò si verificherà se l'articolo 9 non sarà soppresso; lo stesso è accaduto per tutte le deleghe di natura fiscale che questo Parlamento ha approvato, assai più importanti del presente provvedimento. Desidero sollevare il problema non tanto per quanto riguarda il disegno di legge in esame ma in termini generali. I tre emendamenti di cui sono presentatore mirano a correggere l'impostazione descritta, il primo sopprimendo l'articolo 9, il secondo aumentando il numero dei senatori e dei deputati in modo da poter ottenere un minimo di garanzia per ciascun Gruppo, il terzo inserendo una specifica garanzia di presenza di ciascun Gruppo all'interno della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, le ricordo che sugli emendamenti da lei presentati sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario. Soprattutto per quanto riguarda l'emendamento 9.15, lei pone un problema al di fuori del quadro costituzionale che disciplina le modalità di composizione delle Commissioni e ciò inciderebbe anche sul Regolamento in quanto nella sua proposta emendativa specificatamente

si prevede: «, facendo comunque salva la presenza di ciascun Gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere». Comunque, senatore Gubert la mia voleva essere solo una osservazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.20, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Onorevoli senatori, nella Conferenza dei Capigruppo decidemmo che si sarebbe cominciato a votare alle ore 12,30; al momento la presenza in Aula dei colleghi è cospicua, ma per raggiungere il numero legale richiesto dall'articolo 120, terzo comma, del Regolamento (ricordo altresì che abbiamo concordato anche l'ordine del giorno di oggi pomeriggio, il quale prevede il proseguimento dell'esame dei disegni di legge sulle subforniture) dovrebbero partecipare alla votazione tutti i senatori, sia quelli che voteranno a favore che quelli che voteranno contro il provvedimento in esame.

Pertanto dovrò procedere alla votazione nominale nella quale verranno comunque registrate le espressioni di voto sul disegno di legge n. 1217-B.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi alla votazione finale.

GIARETTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIARETTA. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento in dichiarazione di voto, annunciando il voto favorevole del mio Gruppo.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro il provvedimento in esame per due ordini di ragioni. Innanzi tutto, pur addivenendo ad una riforma, il disegno di legge non ha assolutamente alcuna apertura verso l'autonomia e il federalismo e ciò ci convince sempre più del fatto che la nostra strada secessionista per liberare la Padania sia quella giusta.

In secondo luogo, essendo aperto il dibattito nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali sul ruolo delle due Camere e su quello del Senato, mi sembra scorretto anticipare di fatto talune riforme, ammesso che poi queste riforme vedano la luce. Ormai sembra diventata prassi che, quando un provvedimento è approvato in prima lettura dal Senato, quest'ultimo non può più dire la propria, o meglio, può intervenire ma non può apportare modifiche perchè la maggioranza si dichiara, magari con amarezza, magari tecnicamente, magari con altre formule, contraria a qualunque modificazione; pertanto la prassi è che l'ultima parola spetta alla Camera se il provvedimento è passato in prima lettura al Senato. A questo punto sarebbe opportuno, per noi senatori, non avere mai per primi nessun provvedimento, così almeno possiamo prendere noi l'ultima decisione.

Sarebbe invece più corretto, così come prevede la Costituzione, una volta che un provvedimento viene dalla Camera, che sia già stato esaminato o no, che possiamo concretamente apportarvi delle modificazioni; tra l'altro, il Regolamento prevede che si possa modificare solo quanto non già approvato dal Senato, quindi non si verifica neanche un aggravio di tempo o altro: è semplicemente una norma di correttezza costituzionale che, come tante altre, in quest'Aula, viene disattesa. Anche per questo motivo voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1217-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	134
Contrari	53

Il Senato approva.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2167

PRESIDENTE. Con l'approvazione del disegno di legge n. 1217-B, si intende rinviato in Commissione il disegno di legge n. 2167, recante conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico.

Votazione finale dei disegni di legge:

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(399) PREIONI ed altri. - Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1649) FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(1938) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1245

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge nn. 1245, 399, 1649 e 1938.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1245 e hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Passiamo dunque alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1245 composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il seguente risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	182
Senatori votanti	181
Maggioranza	91
Favorevoli	170
Astenuti	11

Il Senato approva.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 399, 1649 e 1938.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura», già approvato dalla camera dei deputati.

Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 2244, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 161, primo comma, del nostro Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello del disegno di legge n. 2244, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori che sono favorevoli e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

I senatori esprimeranno il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Bevilacqua, Pontone, De Luca Michele, Pera, Senese e Ayala.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Coviello).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Coviello.

CAMO, *segretario*, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreoli, Angius, Ayala

Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Boco, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciarelli

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carrella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Coviello, Crescenzo, Crippa

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Carolis, De Guidi, De Luca Michele, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva

Elia, Erroi

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo

Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni

Iuliano

Larizza, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco

Maconi, Manieri, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu

Nieddu

Occhipinti

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena

Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Staniscia
Tapparo, Taviani, Toia
Ucchielli
Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Villone, Viserta Costantini, Viviani
Zilio.

Rispondono no i senatori:

Antolini, Asciutti, Azzollini,
Baldini, Basini, Bettamio, Bevilacqua, Bianco, Biasco, Bornacin, Bosello, Bosi, Brignone, Bucci, Bucciero
Camo, Campus, Caruso Luigi, Castellani Carla, Collino, Contestabile, Cortelloni, Cusimano
De Anna, Demasi, Di Benedetto
Fisichella, Folloni, Fumagalli Carulli
Gawronski, Germanà, Gubert
Lago, La Loggia, Lasagna, Lauria Baldassare, Lisi
Maceratini, Maggi, Maggiore, Manca, Manfredi, Marri, Milio, Miserville, Monteleone, Mundi
Napoli Roberto, Novi
Pace, Palombo, Pasquali, Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Pera, Pianetta, Pontone, Preioni
Ragno, Reccia, Rizzi, Ronconi, Rotelli
Sella Di Monteluca, Specchia, Speroni
Tarolli, Terracini, Tomassini, Travaglia, Turini
Valentino, Vegas, Vertone Grimaldi
Zanoletti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invita i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

In attesa di conoscere i risultati della votazione sulla questione di fiducia, vorrei ricordarvi che nel pomeriggio riprenderemo la discussione dei disegni di legge sulle subforniture. Mi auguro inoltre che il Governo ci annunci quando darà la comunicazione per quanto riguarda la questione albanese.

Vorrei ricordare – anche per ringraziarvi dell’impegno dimostrato – che tra la scorsa settimana e quella in corso abbiamo approvato il disegno di legge sull’occupazione, le sezioni stralcio, i disegni di legge sul giudice unico, i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, la nomina dei magistrati di cassazione. Abbiamo approvato altresì il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato e stiamo per approvare il disegno di legge sulle quote latte. Dico questo a dimostrazione della vitalità di questa Camera, nonostante lo «sfratto» dato al Senato da una rete del servizio pubblico televisivo. *(Generali applausi).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge n. 2244, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	232
Maggioranza	117
Favorevoli	156
Contrari	76

Il Senato approva.

(Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo).

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 11 (*).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,10).

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in esame a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sono riportati in fascicolo a parte.

Allegato alla seduta n. 158

Intervento del senatore Grillo nella discussione generale sui disegni di legge nn. 637 e 644

Mentre da parte di Governo, Parlamento, forze politiche si afferma ogni giorno il primato della concorrenza, dell'economia aperta, della «deregolamentazione», dell'ingresso in Europa, di fatto ci si muove poi, in direzione opposta, con comportamenti e misure che ci allontanano dal mercato e ripropongono una pericolosa invadenza del «pubblico» nell'attività dei cittadini e delle imprese.

È questo il caso del disegno di legge sulla subfornitura, che disciplina i rapporti tra imprese committenti e subfornitrici dettando una serie di regole che vanno ad interferire pesantemente sulla libertà contrattuale delle imprese.

Il provvedimento, infatti, così come impostato, appare non solo inutile, ma fonte di intralci e di costi aggiuntivi per le imprese, specialmente quelle più piccole, che si vorrebbe invece specificamente tutelare.

In realtà esso non tiene conto della situazione in cui operano le imprese industriali più avanzate, sempre più inserite nell'ambito di sistemi-rete fra loro integrati sulla base di rapporti di collaborazione e di partenariato, all'insegna della complementarietà produttiva e della massima competitività.

In questa ottica viene meno la contrapposizione fra «grande» impresa committente e «piccola» impresa subfornitrice con cui si pretende di giustificare l'intervento del legislatore a tutela della parte «debole» del rapporto.

Il disegno di legge pertanto va in controtendenza rispetto all'evoluzione del sistema produttivo e rischia di costituire una ulteriore pesante remora alla competitività delle imprese italiane.

Volendo regolamentare i vari aspetti tecnici del contratto di subfornitura, il nuovo provvedimento finirebbe infatti per sottrarre alle imprese aspetti decisionali propri dell'attività economica e ricondurrebbe i rapporti fra imprese a schemi rigidi che ne limiteranno la capacità di organizzazione e di competizione sul mercato globale. Verrebbero, insomma, introdotti elementi di pianificazione e di burocratizzazione nei rapporti fra privati proprio nel momento in cui uno dei principali obiettivi politici, a livello nazionale e comunitario, è quello di alleggerire il peso della legislazione e di semplificare le procedure amministrative anche all'interno della stessa pubblica amministrazione.

Ma a parte le considerazioni di opportunità e di natura economica fin qui svolte, il disegno di legge è fonte di forti perplessità sotto un profilo più strettamente giuridico.

Secondo autorevoli esperti, esso conterebbe elementi di assai dubbia costituzionalità in quanto, oltre a violare l'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica, non sembra trovare fondamento in una specifica norma costituzionale che legittimi la tutela di un presunto imprenditore «debole» – peraltro nemmeno chiaramente definito – rispetto ad un altro.

Si verrebbe in tal modo a introdurre nell'ordinamento «un criterio di disuguaglianza e di rottura del diritto privato comune» che aprirebbe la strada al contenzioso ed alla proliferazione di discipline corporative.

Il provvedimento, inoltre, non si limita a introdurre e disciplinare un tipo contrattuale, ma ne regola anche la procedura, finendo per amministrativizzarlo, rendendo più «difficili» i rapporti anche tra privati.

L'eventuale approvazione del provvedimento differenzerebbe il nostro rispetto agli altri paesi industriali, europei e non, nei quali l'obiettivo prioritario è quello non di condizionare, ma di promuovere la subfornitura lasciando la più ampia libertà, flessibilità e trasparenza al rapporto fra le parti. All'estero, infatti, tutt'al più si fa ricorso a meccanismi di autoregolamentazione a livello settoriale, ispirati alla metodologia delle «migliori pratiche», con l'indicazione dei principali punti di riferimento da tener presenti, sempre su base volontaria, in sede di stipula del contratto. Significativo, in questo senso, è l'esempio delle «carte della subfornitura» in Francia ed in Germania.

Del tutto errato è infatti il riferimento contenuto nella relazione al disegno di legge che, nel tracciare un raffronto con le discipline esistenti in altri Paesi, cita impropriamente gli esempi di Francia e Germania, ove sarebbe operante «una normativa specifica per le subforniture industriali».

In realtà non si tratta di una «normativa», ma di accordi di natura privatistica – e tengo a sottolineare questa differenza – adottati anche sotto il patrocinio del Governo, in un'ottica di *partnership* e sempre, comunque, in un contesto assolutamente volontaristico.

Entrando nel merito del provvedimento, l'aspetto che desta maggiore preoccupazione è l'imposizione di un termine massimo di pagamento di 60 giorni, identico per situazioni contrattuali anche diversissime fra loro.

Tale disposizione si pone in aperto contrasto con le indicazioni della Commissione dell'Unione europea che, con la raccomandazione del maggio 1995, si è preoccupata di salvaguardare la libertà contrattuale nella determinazione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra privati, invitando nel contempo gli Stati membri a fissare un termine massimo di pagamento di 60 giorni esclusivamente nel campo degli appalti pubblici.

Il provvedimento non dà alcun seguito a questo invito, trascurando completamente l'effetto «a cascata» che i ritardati pagamenti delle commesse pubbliche determinano sull'intero sistema economico.

Il rinvio ai contratti tipo delle camere di commercio è un altro punto che dovrebbe essere rivisto: si moltiplicherebbero, infatti, sul territorio le fattispecie di riferimento con ulteriore confusione per gli operatori, dato che le operazioni commerciali sono sempre

più disancorate dal contesto «locale» per assumere un carattere «globale».

La limitazione alla libertà del subfornitore di affidare ad altra impresa subfornitrice le prestazioni oggetto del contratto rappresenta un ulteriore vincolo alla libertà d'impresa, vincolo che dovrebbe essere eliminato.

Ultimo punto delicato è connesso alla previsione di abusi specifici di dipendenza economica in caso di subfornitura, ciò in deroga alla disciplina generale in materia, cui ogni abuso dovrebbe essere invece ricondotto. Su questo aspetto la stessa Commissione bilancio del Senato ha espresso parere negativo, parere che dovrebbe essere fatto proprio dall'Aula.

In conclusione, l'approvazione del provvedimento produrrebbe certamente pesanti conseguenze negative – al momento difficilmente valutabili, ma comunque percepibili nelle loro implicazioni – sia per le singole imprese che per l'intero sistema economico.

Le misure proposte sarebbero infatti fonte di vantaggi soprattutto per le imprese estere che – non soggette ai vincoli stringenti previsti in Italia – potrebbero offrire la propria disponibilità a produrre a costi più competitivi, spiazzando così le nostre produzioni.

Per il sistema, invece, si aggraverebbero con ogni probabilità le già precarie condizioni di «ambiente» che già oggi, per molti aspetti, favoriscono la delocalizzazione degli investimenti verso altri Paesi, minando così alla base l'obiettivo – che tutti ci dovremmo porre – di ampliare e rafforzare la base produttiva per rilanciare lo sviluppo e creare nuova occupazione.

Ritengo, e concluso, che il problema della subfornitura trovi la sua origine soprattutto a monte della produzione, nelle anomalie generali del sistema economico che, con l'alto costo del denaro e l'insoddisfacente funzionamento del mercato del credito, determinano strozzature nei flussi finanziari che le stesse imprese, soprattutto quelle minori, non possono più sopportare.

È su queste «cause» che è necessario intervenire prioritariamente più che su gli «effetti», di cui i problemi della subfornitura sono una delle espressioni più rappresentative.

Sen. GRILLO

Integrazione alla relazione orale del senatore Coviello sul disegno di legge n. 1217-B

Il disegno di legge sulla riforma del bilancio è ritornato dalla Camera dei deputati privo di alcune parti cui il Senato aveva annesso una certa importanza. Si tratta dei precedenti Capi II e III, relativi, rispettivamente, alle modifiche alle disposizioni che regolano le modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura finanziaria e ai termini di presentazione dei documenti finanziari, ivi inclusa una nuova disciplina dell'assestamento.

La Camera dei deputati ha inteso stralciare queste parti sia perchè alcune norme hanno bisogno di un approfondimento sia in quanto si tratterebbe di materia che, avendo anche un rilievo di tipo istituzionale, sarebbe in qualche modo indirettamente legata al lavoro che la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali sta portando avanti.

Per la verità, almeno per la parte relativa al ex Capo II, in materia di modificazioni alle regole per l'assolvimento dell'obbligo di copertura, anche nella scorsa legislatura la Camera ebbe un atteggiamento negativo nei confronti del testo che il Senato aveva approvato e che era quasi identico sotto questo profilo alla corrispondente parte dell'iniziale disegno di legge in esame, ora stralciata dall'altro ramo del Parlamento.

Poichè però le parti più importanti del provvedimento – essenzialmente la ristrutturazione del bilancio dello Stato e la fusione tra i due Ministeri del tesoro e del bilancio – sono state confermate dalla Camera dei deputati in un testo che non si discosta molto da quello licenziato dal Senato, non sembra che il buon esito di ciò che rimane dell'originario disegno di legge possa essere compromesso dagli stralci decisi dalla Camera dei deputati.

Quanto pertanto alle modifiche introdotte al testo del Senato, va segnalata anzitutto la specificazione, nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base, delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea. Si tratta di una modifica che è da accogliere positivamente sotto il profilo della trasparenza dei conti pubblici e indirettamente della possibilità stessa di mettere a fuoco le modalità di utilizzo dei fondi comunitari da parte delle regioni economicamente più deboli.

Altre variazioni sono intervenute sempre nel senso di rafforzare l'evidenziazione dei flussi finanziari che riguardano le regioni e, al loro interno, quelle in cui si trovano le aree meno svantaggiate. È stato previsto, ad esempio, un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, che riporti le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra il conto corrente e il conto capitale.

Un'altra modifica di particolare rilievo è che egualmente va valutata positivamente è quella che rafforza l'informativa al Parlamento anche per quanto riguarda gli spostamenti in via amministrativa che avvengono all'interno dell'unità operativa (cosiddetto «storni»). Infatti, la norma prevede ora che tali variazioni vengano comunicate, oltre che al Mini-

stro del tesoro, anche alle commissioni parlamentari competenti. In tal modo il Parlamento non solo dispone, con legge, l'ammontare degli stanziamenti relativi alla singola unità previsionale, ma è in grado di seguire tutti i movimenti di tipo amministrativo che dovessero determinare una diversa composizione della singola unità operativa mediante spostamenti di stanziamenti tra i capitoli che compongono la stessa unità.

Un altro blocco di modificazioni introdotte dalla Camera riguarda il tema della tesoreria, su cui anche in Senato si è discusso in relazione a emendamenti che non hanno poi trovato il consenso necessario e che poi invece sono stati approvati in seconda lettura. Ci si riferisce in particolare alla nuova lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5, che introduce un ulteriore ed autonomo criterio di delega al Governo nel senso di ridefinire il sistema della tesoreria unica in modo da prevederne, per regioni e enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento a tali organismi di ulteriori funzioni ed entrate proprie.

Si tratta del grande tema del legame intercorrente tra l'assetto dei conti pubblici (e della tesoreria unica in particolare) ed il progressivo attuarsi di una forma di Stato improntata al criterio del federalismo. Di tale passaggio un aspetto non secondario sarà costituito dal maggior peso che nei bilanci delle regioni e degli enti locali avranno le risorse proprie, sulla cui disponibilità dunque non potranno che decidere discrezionalmente gli enti titolari delle risorse stesse, senza quindi vincoli di tesoreria centrale.

Sempre in materia, va segnalata positivamente un'altra modifica introdotta dalla Camera, volta a fissare un collegamento più esplicito tra i conti di tesoreria e i capitoli di bilancio, con evidenziazione contabile nel conto riassuntivo mensile del tesoro. La nuova formulazione della norma continua a mantenere una delle due novità introdotte dal testo varato dal Senato, ossia il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, quest'ultimo, come è noto, essendo il nuovo parametro di riferimento per il calcolo dei criteri connessi all'attuazione del trattato di Maastricht. Nella norma infatti permane un obbligo di riorganizzare le due contabilità. Nella nuova formulazione però non emerge più, nell'ambito della prospettazione dei conti di tesoreria, la classificazione dei debiti e dei crediti anche sulla base delle caratteristiche organizzative e istituzionali del soggetto debitore e creditore. La versione varata dal Senato infatti si preoccupava anche di quest'ultima esigenza, il cui soddisfacimento avrebbe rappresentato un decisivo passo in avanti sulla strada della trasparenza dei conti della tesoreria, soprattutto alla luce dell'accento particolare posto sulle regioni e sugli enti locali distinti per classe demografica.

In sostanza, la riformulazione della precedente lettera *e*) dell'articolo 10, ora lettera *f*) dell'articolo 5, mentre da un lato presenta il pregio di fissare un maggior raccordo tra conto di cassa del settore statale, indebitamento netto della pubblica amministrazione e gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base, rischia però di portare ad una rappresentazione meno esaustiva dei conti della tesoreria se il problema viene visto sotto l'angolazione

dei soggetti operanti in tesoreria e quindi della realtà degli enti decentrati e territoriali.

Positiva appare poi la specificazione, sempre introdotta dalla Camera dei deputati, circa la nuova dizione dell'unificato ministero del tesoro e del bilancio: la Camera infatti si è giustamente preoccupata di conservare il riferimento alla programmazione economica.

L'articolo 9 del testo rappresenta una novità. Come è accaduto già per il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione (cosiddetto «Bassanini»), la Camera ha mantenuto l'indirizzo più recente di demandare il compito di esprimere il parere sui decreti delegati ad una apposita commissione bicamerale, anzichè utilizzare la normale competenza delle commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. Si tratta di un indirizzo su cui i pareri non sono unanimi, anche perchè solo negli ultimi tempi sono state varate norme che dovrebbero dar luogo a ben tre commissioni di questo tipo. Comunque, da salutare positivamente è il fatto che, contrariamente a quanto previsto nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, non sia stata inserita la riserva secondo cui la tale commissione bicamerale deve operare presso la Camera dei deputati.

Un'ultima questione riguarda 2 problemi interpretativi che, se la Commissione si orienta nel senso di evitare modifiche formali al testo, potrebbero essere risolte, con il consenso del Governo, con un apposito ordine del giorno.

La prima questione – ed è la più importante – riguarda il fatto che il comma 5 dell'articolo 6 prevede il parere da parte dell'apposita commissione bicamerale solo per i testi unici di cui al comma 4 del medesimo articolo, in materia di norme relative al bilancio e alla tesoreria, ma non richiama i decreti di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente, in materia di modifiche al regolamento di contabilità generale dello Stato e, tra l'altro, alle procedure di spesa.

Poichè i testi unici di cui al comma 4 devono essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore dai citati decreti delegati previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo e sono ad esso connessi sul piano funzionale e logico, in quanto il presupposto per il testo unico ricognitivo è la riorganizzazione e la modifica delle norme contabili e delle procedure di spesa, è del tutto ovvio che il comma 5 richiamato va interpretato nel senso che vengono sottoposti al parere della commissione bicamerale anche i decreti e i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in questione. Si tratta di un punto di rilevante importanza, che, se non risolto nel senso indicato, potrebbe portare ad una discrasia funzionale, nel senso che il Parlamento si esprime sull'atto finale (meno importante) di una procedura e non sui suoi passaggi iniziali, che ne rappresentano la premessa e la componente più rilevante.

Una seconda questione riguarda il comma 8 dell'articolo 7, in materia di entrata in vigore delle norme diverse da quelle relative ai decreti delegati e ai regolamenti da emanare in tema di fusione tra il Ministero del tesoro e del bilancio. Poichè non è solo il comma 2, ma anche il comma 3 a prevedere una delega, appare indispensabile interpretare il comma 8 come riferito anche al comma 3, nel senso che i commi non

costituenti delega (quindi tutti quelli diversi dal comma 2 e 3) entrano in vigore con l'entrata in vigore della legge stessa e non in via differita, all'atto del completamento dell'*iter* della delega.

Allo scopo di risolvere le prospettate questioni interpretative la Commissione propone un corrispondente ordine del giorno.

Sen. COVIELLO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1217-B. votazione finale.	188	187		134	53	94	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n.1245 . votazione finale.	182	181	11	170		91	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 26/03/97 - numero 0158

Pag. 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
BRIGNONE GUIDO	M	M
BRUNI GIOVANNI	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	F
BRUTTI MASSIMO	M	M
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	F
CABRAS ANTONIO	F	F
CADDEO ROSSANO	F	F
CALVI GUIDO	F	F
CAMERINI FULVIO	F	F
CAMO GIUSEPPE	C	F
CAPALDI ANTONIO	F	F
CAPONI LEONARDO	F	A
CARCARINO ANTONIO	F	A
CARELLA FRANCESCO	F	F
CARPI UMBERTO	F	F
CARPINELLI CARLO	F	F
CASTELLANI CARLA	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F
CASTELLI ROBERTO	C	
CAZZARO BRUNO	F	F
CECCHI GORI VITTORIO	F	F
CIMMINO TANCREDI	M	M
CIONI GRAZIANO	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	M	M
CO' FAUSTO	F	A
COLLINO GIOVANNI	C	F
CONTE ANTONIO	F	F
CORRAO LUDOVICO	F	F
CORTIANA FIORELLO	F	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 26/03/97 - numero 0158

Pag. 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
CRESCENZIO MARIO	F	F
CRIPPA AURELIO	F	A
CUSIMANO VITO	C	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F	F
DE ANNA DINO	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	M	M
DE CAROLIS STELIO	F	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	F
DE LUCA ATHOS	M	M
DE LUCA MICHELE	F	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M
DE MARTINO GUIDO	F	F
DEMASI VINCENZO	C	F
DENTAMARO IDA	M	M
DE ZULUETA TANA	F	F
DIANA LINO	F	F
DI BENEDETTO DORIANO	C	F
DI ORIO FERDINANDO	F	F
DOLAZZA MASSIMO	M	M
DONDEYNAZ GUIDO	M	M
DONISE EUGENIO MARIO	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	M
D'URSO MARIO	C	F
DUVA ANTONIO	F	F
ELIA LEOPOLDO	M	M
ERROI BRUNO	F	F
FALOMI ANTONIO	F	F
FANFANI AMINTORE	M	M
FASSONE ELVIO	F	F
FERRANTE GIOVANNI	F	F
FIGURELLI MICHELE	F	F

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 26/03/97 - numero 0158

Pag. 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
FIORILLO BIANCA MARIA	F	F
FISICHELLA DOMENICO	M	M
FOLLIERI LUIGI	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETT	C	A
FUSILLO NICOLA	F	F
GAMBINI SERGIO	F	F
GASPERINI LUCIANO	M	M
GAWRONSKI JAS		F
GERMANA' BASILIO	C	F
GIARETTA PAOLO	F	F
GIORGIANNI ANGELO	M	M
GRECO MARIO	M	M
GRILLO LUIGI	M	M
GRUOSSO VITO	F	F
GUALTIERI LIBERO	F	F
GUBERT RENZO	C	F
GUERZONI LUCIANO	M	M
IULIANO GIOVANNI	F	F
LA LOGGIA ENRICO	C	F
LARIZZA ROCCO	F	F
LAURIA MICHELE	M	M
LAURICELLA ANGELO	F	F
LAVAGNINI SEVERINO	F	F
LEONE GIOVANNI	M	M
LISI ANTONIO	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	F	F
LOIERO AGAZIO	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI M	F	F
LORETO ROCCO VITO	F	F
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	F
MACERATINI GIULIO	M	M

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 26/03/97 - numero 0158

Pag. 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F
MAGGI ERNESTO	C	F
MANARA ELIA	C	
MANCA VINCENZO RUGGERO	C	F
MANCINO NICOLA	P	P
MANCONI LUIGI	M	M
MANFREDI LUIGI	C	F
MANFROI DONATO	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F
MANZI LUCIANO	F	A
MARCHETTI FAUSTO	M	M
MARINI CESARE	F	F
MARINO LUIGI	F	A
MARRI ITALO	C	F
MASULLO ALDO	F	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	F
MELE GIORGIO	F	F
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	F
MICELE SILVANO	F	F
MIGNONE VALERIO	F	F
MISSERVILLE ROMANO	C	F
MONTAGNA TULLIO	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHEL	F	F
MONTELEONE ANTONINO	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F
MORO FRANCESCO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F
NAPOLI ROBERTO	C	F
NIEDDU GIANNI	F	F
NOVI EMIDDIO	C	F
OCCHIPINTI MARIO	F	F

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
OSSICINI ADRIANO	M	M
PACE LODOVICO	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F
PALOMBO MARIO	M	M
PALUMBO ANIELLO	F	F
PAPINI ANDREA	F	F
PAPPALARDO FERDINANDO	F	F
PARDINI ALESSANDRO	F	F
PAROLA VITTORIO	F	F
PASQUALI ADRIANA	M	M
PASQUINI GIANCARLO	F	F
PASSIGLI STEFANO	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	F
PELELLA ENRICO	F	F
PELLEGRINO GIOVANNI	M	M
PELLICINI PIERO	M	F
PERA MARCELLO	C	F
PETRUCCI PATRIZIO	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F
PETTINATO ROSARIO	M	M
PIANETTA ENRICO	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F
PIERONI MAURIZIO	M	M
PILONI ORNELLA	F	F
PINGGERA ARMIN	M	M
PINTO MICHELE	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F
POLIDORO GIOVANNI	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE	M	M
PREDA ALDO	F	F
RAGNO CRISAFULLI SALVATOR	C	F

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 26/03/97 - numero 0158

Pag. 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
RECCIA FILIPPO	C	F
RESCAGLIO ANGELO	F	F
RIGO MARIO	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F
ROBOL ALBERTO	F	F
ROGNONI CARLO	F	F
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M
RONCONI MAURIZIO	C	F
ROTELLI ETTORE ANTONIO	M	M
RUSSO GIOVANNI	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	A
SALVATO ERSILIA	M	M
SALVI CESARE	M	M
SARACCO GIOVANNI	F	F
SARTO GIORGIO	F	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	M	M
SCIVOLETTO CONCETTO	F	F
SCOPELLITI FRANCESCA	M	M
SELLA DI MONTELUCE NICOLO	C	F
SEMNZATO STEFANO	F	F
SENESE SALVATORE	F	F
SERVELLO FRANCESCO	M	M
SMURAGLIA CARLO	F	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	C	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M
STANISCIA ANGELO	F	F
TABLADINI FRANCESCO	M	M
TAPPARO GIANCARLO	F	F
TAROLLI IVO	C	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	C	F

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002																	
	1	2																
THALER AUSSERHOFER HELGA	M	M																
TOIA PATRIZIA	F	F																
TOMASSINI ANTONIO	C	F																
TRAVAGLIA SERGIO	C	F																
TURINI GIUSEPPE	C	F																
UCCHIELLI PALMIRO	F	F																
VALENTINO GIUSEPPE	C	F																
VALIANI LEO	M	M																
VALLETTA ANTONINO	F	F																
VEDOVATO SERGIO	F	F																
VEGAS GIUSEPPE	C	A																
VELTRI MASSIMO	F	F																
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F																
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	F																
VIGEVANI FAUSTO	M	M																
VILLONE MASSIMO	M	M																
VISENTIN ROBERTO	C																	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M	M																
VIVIANI LUIGI	F	F																
ZANOLETTI TOMASO	C	F																
ZECCHINO ORTENSIO	M	M																
ZILIO GIANCARLO	F	F																

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 25 marzo 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa della senatrice:

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Nuove norme sul riconoscimento giuridico dei quadri a modifica ed integrazione della legge 13 maggio 1985, n. 190» (2277).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO. – «Interventi volti ad incentivare la mobilità nel pubblico impiego» (2278);

BONATESTA. – «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo» (2279).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARCHETTI ed altri. – «Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica» (2222), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BUCCIERO e VALENTINO. – «Norme in materia di nomina a professore universitario associato» (2220), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 25 marzo 1997, il senatore Campus ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia» (2208).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzione a favore delle attività cinematografiche» (1658);

«Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti» (2247) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 24 marzo 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispettivamente:

- del Consorzio del Canale di Milano-Cremona-Po, per gli esercizi dal 1994 al 1995 (*Doc. XV, n. 37*);
- dell'Ente poste italiane (EPI), per l'esercizio 1995 (*Doc. XV, n. 38*).

Detti documenti saranno inviati alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.